



ISSN 2723-9861



LEX ET JUS

RIVISTA SCIENTIFICA DI
DOTTRINA, LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA

FONDATA NEL 1999

NUOVA SERIE
ANNO XXVIII – FASCICOLO N. 2/2026

ISSN ONLINE 2723-9861

ORGANO DI STAMPA

ISTITUTO STUDI GIURIDICI SUPERIORI – SCUOLA DI LEGGE
Ente di Alta Formazione e Aggiornamento Giuridico

CENTRO STUDI E RICERCHE ISGS

OSSERVATORIO GIURIDICO

OSSERVATORIO FAMIGLIA E MINORI

OSSERVATORIO GIURIDICO SULL'IMMIGRAZIONE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL COORDINAMENTO
DELLA MAGISTRATURA DI PACE

IN QUESTO FASCICOLO

-  Educare nell'era dell'Intelligenza Artificiale
-  Il Curatore Speciale del Minore
-  Tutela della salute nella giurisdizione digitale
-  Immigrazione e diritti fondamentali
-  Giurisprudenza civile e Massimario
-  Osservatori specialistici

DIRETTORE SCIENTIFICO
Dr. Manlio Merolla

PUBBLICAZIONE SEMESTRALE

© 2026





LEX ET JUS

Rivista Scientifica di Dottrina, Legislazione e Giurisprudenza

Nuova Serie – Anno XXVIII – Fascicolo n. 2/2026

ISSN Online 2723-9861

Fondata nel 1999

ORGANO DI STAMPA

ISTITUTO STUDI GIURIDICI SUPERIORI – SCUOLA DI LEGGE

ENTE DI ALTA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO GIURIDICO

CENTRO STUDI E RICERCHE ISGS

OSSERVATORIO GIURIDICO

OSSERVATORIO FAMIGLIA E MINORI

OSSERVATORIO GIURIDICO SULL'IMMIGRAZIONE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL COORDINAMENTO DELLA MAGISTRATURA DI PACE



PRESENTAZIONE

Ai Lettori

Con il presente fascicolo **LEX ET JUS** inaugura la **Nuova Serie** della Rivista Scientifica di Dottrina, Legislazione e Giurisprudenza, proseguendo un percorso editoriale iniziato nel 1999 e costantemente orientato alla diffusione della cultura giuridica, al confronto interdisciplinare e all'approfondimento scientifico delle principali questioni del diritto contemporaneo.

In oltre un quarto di secolo di attività editoriale, la Rivista ha accompagnato l'evoluzione della giurisprudenza, della legislazione e della riflessione dottrinale, offrendo uno spazio di studio nel quale magistrati, professori universitari, avvocati, studiosi e operatori del diritto hanno potuto confrontarsi nel comune obiettivo di contribuire alla crescita della cultura della giustizia.

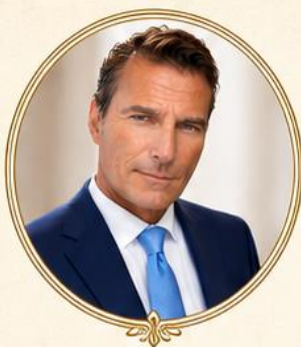
La presente pubblicazione segna un momento di particolare rilievo nella storia della Rivista.

La **Nuova Serie** nasce infatti dalla volontà di rafforzarne ulteriormente il profilo scientifico, valorizzando il dialogo tra ricerca universitaria, attività giurisdizionale ed esperienza professionale, nella consapevolezza che il diritto costituisca, prima ancora che un sistema di norme, uno strumento di tutela della persona e di garanzia dei principi costituzionali.

I contributi raccolti affrontano temi di particolare attualità: dalla trasformazione digitale della giurisdizione alla tutela della salute negli ambienti giudiziari; dall'evoluzione del diritto di famiglia alle nuove prospettive della giustizia di prossimità; dall'immigrazione alla giurisprudenza di merito, con particolare attenzione agli orientamenti interpretativi di maggiore interesse.

Un sentito ringraziamento è rivolto agli Autori, ai Componenti del Comitato Scientifico, alla Redazione e a tutti coloro che, con competenza e spirito di servizio, hanno contribuito alla realizzazione del presente fascicolo.

L'auspicio è che questa Nuova Serie possa rappresentare un luogo sempre più autorevole di studio, ricerca e confronto, contribuendo a rafforzare il dialogo tra magistratura, università, avvocatura e istituzioni, nel segno dell'autonomia della ricerca scientifica, del pluralismo culturale e della centralità della persona.



Dr. Manlio Merolla

DIRETTORE SCIENTIFICO



ISSN 2723-9861

LEX ET JUS

RIVISTA SCIENTIFICA DI DOTTRINA,
LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA

NUOVA SERIE – ANNO XXVIII – FASCICOLO N. 2/2026

EDITORIALE

*La ricerca giuridica come servizio
alle Istituzioni e alla persona*

Con il presente fascicolo, *LEX ET JUS* prosegue un percorso editoriale avviato oltre venticinque anni fa e che oggi, nella Nuova Serie, intende consolidare la propria vocazione quale luogo stabile di confronto tra dottrina, giurisprudenza, professioni giuridiche e istituzioni.

In un tempo caratterizzato da profondi mutamenti sociali, tecnologici e normativi, il ruolo della ricerca scientifica non può esaurirsi nell'analisi delle disposizioni legislative o nella mera ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali. Essa è chiamata a svolgere una funzione più alta: interpretare il cambiamento, anticipare le questioni emergenti, favorire il dialogo tra i diversi protagonisti del sistema giustizia e contribuire alla costruzione di un diritto sempre più attento alla persona, ai diritti fondamentali e all'effettività della tutela giurisdizionale.

In tale prospettiva si colloca il pregevole contributo della Prof.ssa Annamaria Rufino, dedicato al rapporto tra educazione, intelligenza artificiale e formazione della persona. L'Autrice affronta un tema di straordinaria attualità con rigoroso metodo scientifico, proponendo una riflessione che supera la dimensione tecnologica per ricondurre il dibattito alla centralità dell'essere umano, della responsabilità educativa e della funzione culturale delle istituzioni. Il contributo costituisce un significativo esempio di interdisciplinarietà, dimostrando come il diritto sia chiamato a confrontarsi con fenomeni che investono la società nel suo complesso e richiedono un approccio aperto al dialogo con le altre scienze.

Di particolare rilievo risultano altresì gli esiti della Tavola Rotonda sul Curatore Speciale del Minore, dalla quale emergono importanti spunti interpretativi e applicativi in ordine ad una figura che, dopo la Riforma Cartabia, assume un ruolo sempre più centrale nella tutela effettiva dei diritti dei minori. Il confronto tra magistrati, avvocati, studiosi e operatori del settore ha evidenziato la necessità di una costante elaborazione scientifica, capace di accompagnare l'evoluzione della disciplina attraverso criteri interpretativi omogenei e orientati al superiore interesse del minore. Gli atti pubblicati nel presente fascicolo rappresentano soltanto una prima fase di un più ampio progetto di ricerca destinato a svilupparsi attraverso ulteriori contributi monografici, approfondimenti sistematici e iniziative formative.

Analoga considerazione merita l'Inserito Speciale dedicato alla tutela dei lavoratori videoterminalisti e alla salute nella giurisdizione digitale. L'argomento, affrontato attraverso una prospettiva costituzionale, lavoristica e organizzativa, pone all'attenzione della comunità giuridica una questione destinata ad assumere crescente rilevanza nel processo di digitalizzazione della giustizia. La riflessione proposta non intende offrire conclusioni definitive, ma aprire un percorso di studio che proseguirà con ulteriori pubblicazioni, contributi scientifici e approfondimenti interdisciplinari, nella convinzione che la tutela della salute costituisca un presupposto imprescindibile per l'efficienza del servizio giustizia e per la piena attuazione dei principi costituzionali.

Il fascicolo ospita inoltre il contributo della Dott.ssa Martone, che affronta con particolare sensibilità scientifica una materia di notevole interesse pratico e sistematico, offrendo un'analisi rigorosa e puntuale, caratterizzata da equilibrio interpretativo e costante attenzione alle ricadute applicative. Il lavoro rappresenta un significativo contributo al dibattito dottrinale e testimonia l'importanza della ricerca giuridica quale strumento di supporto all'attività quotidiana degli operatori del diritto.

Nello stesso solco si inserisce il contributo dedicato ai compensi del consulente tecnico d'ufficio, che affronta una questione di costante attualità nella pratica giudiziaria, proponendo una ricostruzione sistematica della disciplina alla luce dei più recenti orientamenti normativi e giurisprudenziali. L'obiettivo è quello di favorire un'applicazione uniforme della normativa e di offrire agli operatori un quadro interpretativo chiaro, coerente e scientificamente fondato.

La sezione del Massimario conferma infine la tradizionale attenzione della Rivista verso la giurisprudenza di merito, proponendo una selezione ragionata di decisioni particolarmente significative, accompagnate da note di commento che intendono valorizzarne la portata sistematica e le possibili ricadute applicative.

Con questo numero *LEX ET JUS* rinnova il proprio impegno a promuovere una cultura giuridica fondata sul rigore scientifico, sul pluralismo delle idee e sul dialogo tra accademia, magistratura, avvocatura e istituzioni. La Direzione Scientifica considera la Rivista non soltanto uno strumento di divulgazione del sapere, ma un laboratorio permanente di ricerca, aperto al confronto interdisciplinare e orientato alla crescita della comunità giuridica.

I temi affrontati nel presente fascicolo costituiscono, pertanto, non un punto di arrivo, ma l'avvio di un percorso destinato a proseguire attraverso volumi monografici, dossier scientifici, quaderni di ricerca e ulteriori pubblicazioni che il Centro Studi e la Rivista intendono promuovere nei prossimi mesi, nella convinzione che soltanto una ricerca continua, libera e rigorosa possa contribuire efficacemente allo sviluppo del diritto e al rafforzamento delle istituzioni democratiche.



ISSN 2723-9861

LEX ET JUS – N. 2/2026



SOMMARIO

Rivista Scientifica di Dottrina, Legislazione e Giurisprudenza



PRESENTAZIONE

Ai Lettori

Presentazione del Fascicolo

Editoriale

La cultura giuridica come responsabilità istituzionale

Dr. Manlio Merolla

Direttore Scientifico



DOTTRINA

Educare nell'era dell'Intelligenza Artificiale

Prof.ssa Annamaria Rufino

Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"



INSERTO SPECIALE

IL CURATORE SPECIALE DEL MINORE

Atti di studio, tavola rotonda e orientamenti applicativi

Approfondimenti scientifici, giurisprudenziali e operativi sulla figura del Curatore Speciale del Minore alla luce della Riforma Cartabia.



OSSERVATORI

- Osservatorio Giuridico
- Osservatorio Famiglia e Minori
- Osservatorio Giuridico sull'Immigrazione



MASSIMARIO

Giurisprudenza Civile

Selezione ragionata della giurisprudenza di maggiore interesse.

Con nota della

Dott.ssa Olga Rossella Barone

Presidente dell'Associazione Nazionale del Coordinamento della Magistratura di Pace



INSERTO SPECIALE

TUTELA DEI LAVORATORI VIDEOTERMINALISTI

La salute nella giurisdizione digitale

Il Magistrato di Pace tra tutela costituzionale della persona, sicurezza del lavoro ed efficienza del servizio giustizia.

Comprende:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| • Nota di presentazione | • Profili normativi |
| • Articolo scientifico | • Riferimenti tecnico-scientifici |
| • Lettera aperta alle Istituzioni | • Proposte operative |



DOCUMENTAZIONE

- Attività del Centro Studi
- Segnalazioni normative
- Aggiornamenti giurisprudenziali



COLOPHON

LEX ET JUS

Rivista Scientifica di Dottrina, Legislazione e Giurisprudenza

Fondata nel 1999

ISSN Online 2723-9861

Pubblicazione semestrale

Direttore Scientifico

Dr. Manlio Merolla





ISSN 2723-9861

LEX ET JUS – N. 2/2026



COMITATO SCIENTIFICO

DIREZIONE SCIENTIFICA

Dr. Manlio Merolla

Direttore Scientifico di Lex et Jus – Rivista Scientifica
di Dottrina, Legislazione e Giurisprudenza
Direttore del Centro Studi e Ricerche ISGS
Direttore Scientifico del Centro Studi e Ricerche
dell'Associazione Nazionale del Coordinamento
della Magistratura di Pace

COMITATO SCIENTIFICO

Dr. Filippo Ferrucci – Magistrato, già Presidente Aggiunto della Corte Suprema di Cassazione
Dr. Bruno De Filippis – Magistrato, Corte d'Appello di Salerno
Dr. Giancarlo Posteraro – già Magistrato del Tribunale per i Minorenni di Napoli
Dr.ssa Rossella Bertolani – Magistrato del Tribunale per i Minorenni di Napoli
Dr.ssa Vincenza Tagliarini – già Magistrato del Tribunale di Napoli
Dr.ssa Adele Viciglione – già Magistrato della Corte d'Appello di Napoli
Dr. Roberto Gentile – già Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
Dr. Giuseppe Centomani – già Direttore del Centro per la Giustizia Minorile
Dr.ssa Paola Di Girolamo – Giudice del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo e di Appello
Dr. Luigi Di Mauro – Vice Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli
Dr.ssa Olga Rossella Barone – Giudice di Pace di Napoli, Presidente dell'Associazione Nazionale del Coordinamento della Magistratura di Pace
Avv. Armando Ceccoli – Avvocato Cassazionista
Avv. Carmine Capasso – Avvocato Penalista Cassazionista
Dr. Emanuele Esposito – già Direttore del Centro di Prima Accoglienza presso il Centro per la Giustizia Minorile
Dr. Federico Mantile – Psicoterapeuta Infantile, già Magistrato Onorario
Prof. Lucio Romano – Docente Universitario, già Senatore della Repubblica
Prof.ssa Annamaria Rufino – Docente Universitaria, Department of Engineering, University of Campania "L. Vanvitelli"
Prof. Fabrizio Ripa – Docente Universitario
Prof.ssa Filomena Buonocore – Docente Universitaria
Prof.ssa Valentina Grassi – Docente Universitaria
Dr.ssa Monica Tedesco – Psicologa, Centro per la Giustizia Minorile
Dr. Massimiliano Fabi – Psicologo, Centro per la Giustizia Minorile

COMPOSIZIONE ISTITUZIONALE DEL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è altresì integrato dai rappresentanti degli Enti, delle Istituzioni e delle Associazioni scientifiche e professionali che collaborano stabilmente con la Rivista nell'ambito delle attività di ricerca, formazione, aggiornamento e promozione della cultura giuridica.



NOTA EDITORIALE

La composizione del Comitato Scientifico riflette il carattere interdisciplinare della Rivista e la consolidata collaborazione tra magistratura, università, avvocatura, professioni giuridiche, psicologiche e sociali, nonché tra gli Enti e le Associazioni che promuovono la tutela dei diritti della persona, della famiglia e dei minori.



Direzione Scientifica

Dr. Manlio Merolla

Direttore Scientifico di *LEX ET JUS* – Rivista Scientifica di Dottrina, Legislazione e Giurisprudenza

Direttore del Centro Studi e Ricerche ISGS

Direttore Scientifico del Centro Studi e Ricerche dell'Associazione Nazionale del Coordinamento della Magistratura di Pace

COMPOSIZIONE DEL COMITATO REDAZIONALE

Il Comitato REDAZIONALE E SCIENTIFICO è altresì integrato dai rappresentanti degli Enti, delle Istituzioni e delle Associazioni scientifiche e professionali che collaborano stabilmente con la Rivista nell'ambito delle attività di ricerca, formazione, aggiornamento e promozione della cultura giuridica.

Unione Italiana ed Europea Camere Minorili e per la Tutela della Famiglia

Avv. Deborah Ceccoli

Presidente Nazionale pro tempore

Avv. Flavia Chiarolanza

Segretaria Nazionale pro tempore

Dr.ssa Roberta Ceccoli

Referente Nazionale Sportelli Antiviolenza

Camere Minorili e per la Tutela della Famiglia

Avv. Flora Avallone

Presidente – Camera Minorile e Tutela della Famiglia Multiprofessionale di Napoli

Avv. Valeria Pessetti

Consigliera Nazionale e della Camera Minorile e Tutela della Famiglia Multiprofessionale

Avv. Gelsomina De Cicco

Presidente – Camera Minorile e Tutela della Famiglia di Santa Maria Capua Vetere

Avv. Annantonia Romano

Presidente – Camera Minorile e Tutela della Famiglia di Benevento

Dr.ssa Rita Santarpia

Presidente – Camera Minorile e Tutela della Famiglia di Nocera Inferiore

Giudice di Pace di Napoli



Avv. **Carlo Gentile**

Presidente – Camera Minorile e Tutela della Famiglia di Potenza

Avv. **Riccardo Vizzino**

Presidente – Camera Minorile e Tutela della Famiglia di Vallo della Lucania

Avv. **Alessandra Annedda**

Presidente – Camera Minorile e Tutela della Famiglia della Sardegna

Avv. **Francesco Iannone**

Presidente – Camera Minorile e Tutela della Famiglia di Bari

Avv. **Giuseppe Calà**

Presidente – Camera Minorile e Tutela della Famiglia di Roma

Avv. **Federica Moretti**

Presidente – Camera Minorile e Tutela della Famiglia dell'Umbria

Avv. **Sara Rotundo**

Presidente – Camera Minorile e Tutela della Famiglia di Napoli Nord

Avv. **Angela Coppola**

Presidente – Camera Minorile e Tutela della Famiglia di Torre Annunziata

Avv. **Vincenzo Sassano**

Presidente – Camera Minorile e Tutela della Famiglia di Bologna

Associazioni ed Enti aderenti

A.P.A. – Associazione Professionale di Appartenenza

- Dr. Giovanni Chirico
 - Dr. Sebastiano Ruggiero
 - Dr. Pasquale Riccardi
-



DOTTRINA E CULTURA GIURIDICA

EDUCERE

Educare per formare nel tempo dell'intelligenza artificiale

di Prof.ssa Annamaria Rufino*

Trarre fuori: questa è, alla lettera, l'etimologia della parola "educare". Ma cosa dovremmo portare alla luce nel nostro oggi storico? L'elemento ostativo e distruttivo, più determinante, per raggiungere il risultato potrebbe essere la confusione che impera; ma a questo elemento va aggiunto quello della finzione strisciante, soprattutto di tipo comunicativo. I due termini, confusione e finzione, sicuramente sono legati, non fosse altro che per l'effetto che determinano: il disorientamento! Il tema della formazione, a tutti i livelli, torna spesso d'attualità, tanto più con riferimento alle istituzioni primarie, come famiglia e scuola. Un motivo, forse, è rintracciabile nella difficoltà a capire il senso delle parole che si disseminano nei circuiti comunicativi, che frequentemente indicano tali istituzioni come "responsabili"; ma la problematica ha molteplici cause e di varie origini. Molto spesso, in varie circostanze, ci si chiede: che significano quelle parole? Non sempre riusciamo a rispondere. La comunicazione, infatti, ha perso le strutture necessarie, originarie, per collocare il senso di parole, di discorsi, di dichiarazioni, di proposte operative nello spazio cui sarebbero destinati. Questo rende ancor più difficile il formare e l'educare. Si parla, spesso, di "educare" attraverso la formazione di base ai sentimenti, un poco meno alla relazione e al rispetto, che sono parte intrinseca dei

sentimenti. Questa carenza rende ancor più incomprensibile la comunicazione in tema. Tutte parole grosse, di cui spesso, troppo spesso, non troviamo traccia significativa in chi le pronuncia, con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti, prima fra tutte la distrazione dal senso profondo di quelle parole. Dov'è il vulnus? Il mondo è cambiato e, senza dubbio, occorre intervenire sul sistema educativo e formativo, che, spesso, si escludono e si contraddicono a vicenda. Le istituzioni primarie, famiglia e scuola, non hanno recepito il cambiamento, questo è vero, ma dove sono le cause e le responsabilità? La famiglia si è frantumata, i ruoli hanno perso valore, l'interazione nella famiglia non trova un portato di senso tale da trasferire ai figli le indicazioni adeguate per guardare al futuro. Così, troppo spesso, tutti si trovano sprovvisti di strumenti cognitivi per interagire con gli altri e per vivere emozioni e sentimenti, non solo saperi. Basterebbe solo riflettere sulla parola "educare" per trovare le risposte a tante emergenze. Chi educa, in senso letterale, nel nostro oggi? Difficile rispondere e difficile orientarsi nelle distorsioni interattive con i contesti reali e con quelli dei social. Educare significa allevare o, meglio, far emergere le potenzialità di ogni essere umano, tanto più dei giovani. Qui il vulnus! Quali sono i soggetti che si assumono questo compito? La scuola, anzi il sistema formativo, sta



vivendo una crisi profonda, sia dal punto di vista organizzativo sia da quello formativo in senso stretto. Così, i “debiti” formativi si sovrappongono anche nelle “proiezioni” di vita. Non si tratta solo di debiti riconducibili a singole discipline, come la matematica nella formazione di base, che sembra essere la più interessata da sempre, stando alle statistiche di questi giorni, o le competenze professionali, nella fase successiva, scolastica e universitaria. Il vero debito formativo è quello cognitivo e relazionale. Una formazione efficace è in grado di trasmettere, attraverso la somministrazione dei saperi, gli strumenti necessari per capire ed orientarsi, non solo a scuola, ma anche nella vita. E qui serve anche altro. L’educazione affettiva, di cui tanto si parla, è divenuta un’emergenza, per ora non adeguatamente attenzionata. Pensiamo che in Germania “funziona” da più di cinquant’anni, in Spagna da circa trent’anni, solo per fare qualche esempio. In questi Paesi, giusto per evidenziare un risultato straordinario, la violenza di genere e giovanile, in Italia drammatica emergenza, si è ridotta di altissime percentuali, come primo dato significativo. E non vanno sottovalutate le ricadute in termini di disturbi mentali e alimentari, allarmanti nel nostro Paese. Strutturare percorsi formativi adeguati, “aggiornando” il personale addetto, dovrebbe essere il primo step, certo, per ridare valore e adeguatezza all’educazione e alla formazione. Sicuramente, in ogni step formativo. Ma etichettare e proibire non basta! Non basta proibire, per esempio, l’uso del telefonino in aula, se prima chi forma non educa al suo utilizzo. Anzi, “dopo” la restrizione, quello strumento distorsivo della comunicazione e della

relazione diventa ancora più attrattivo, una dipendenza che isola e distrugge. Non basta etichettare, distanziandosi dagli atteggiamenti violenti, se non si ricostruisce e se non si argina a monte, proprio in ambito formativo, educativo ed emotivo, la deriva comportamentale. Sono ancora “attuali” determinati percorsi risolutivi? I dati ci dicono di no. I problemi vengono risolti altrove e diversamente, ampliando l’ambito analitico e individuando i meccanismi nascosti che nascondono i problemi, rendendo ancora più difficile la loro soluzione. Uno degli ambiti più emergenziali e, paradossalmente, nascosto, infatti, sta nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale, che, sottotraccia, impatta su educazione, formazione e affettività, sostituendosi a tutti gli ambiti. Nessuno si sorprende se, per ogni domanda che ci si ponga, si interrogano i sistemi dell’IA, ormai per tutto.

La deriva, purtroppo, riguarda soprattutto i giovani, indeboliti dalle carenze, appunto, educative e formative.

Non ci sono dubbi, ma il problema va ricondotto ad un più ampio macrosistema che includa tutti, giovani e meno giovani, allievi e docenti, famiglie e istituzioni.

Un tempo si osservava, si rifletteva, ci si interrogava su cosa, come, dove, perché, e così si provava a dare una risposta, magari con il dubbio, fonte attiva di consapevolezza e conoscenza.

La rinuncia ad osservare, riflettere, provare a rispondere, al contrario, sta determinando un sistematico azzeramento dell’uso di uno strumento identificativo dell’umanità: il cervello.



Le sue funzioni sono state erose da una progressiva limitazione operativa. È qui il rischio più grande, che comporta la “delega” ad altri da noi stessi di tutte le funzioni riflessive e cognitive di cui dovremmo disporre.

Dunque, che senso avrebbero ancora l'educazione e la formazione, a fronte di questa delega? Semplicemente, non funzionano più, sostituite da una voce artefatta della Chat, che pensa per noi, ci offre parole, definizioni e soluzioni, per tutto. I veri automi siamo, ormai, noi esseri umani, non i robot!

L'inconsapevolezza del senso delle parole, che un tempo era attenzionata, come azione frutto di capacità riflessive ed elaborative, si perde nell'irresponsabile accettazione di risposte e soluzioni che valgono per tutti, indipendentemente dalla soggettività, dall'esperienza di vita e dagli obiettivi che si vorrebbero raggiungere.

La macchina elaborativa sa già tutto, subdolamente lo fa credere e lo suggerisce come vero, prevedendo anche l'errore, non solo di dati o di scrittura, ma anche di pensieri e di sentimenti, rendendo indistinguibile il vero dal falso. Già sa dove indirizzarci, non abbiamo scelta, anzi, non ci poniamo nemmeno la possibilità di scegliere. Scegliere: da qui l'umanità era partita, per tutto (1).

Non si tratta solo di rinunciare all'utilizzo di dati o informazioni tracciabili; l'impatto più devastante attiene alle emozioni e ai sentimenti, strumenti e dimensioni imprescindibili per attestare non solo la nostra umanità, ma anche la nostra libertà. Sguardi, sorrisi, gesti, che scompaiono nell'attimo in cui si afferra il cellulare e, con un automatismo meccanico, si pone la

domanda; con lo stesso automatismo si adotta la risposta e si “obbedisce”! Senza scegliere e senza pensare. I paradossi di questa deriva sono ormai sotto gli occhi di tutti. Non si tratta solo di informarsi sulla situazione climatica, sull'apertura dei negozi o dei ristoranti, sulla puntualità dei mezzi di trasporto, e così via: il quotidiano, in altre parole, che qualcuno più fortunato poteva delegare al segretario!

L'attrattiva della soluzione facile coinvolge sistemi “sensibili”, come le malattie e le cure, le sentenze giudiziarie, le azioni legali, le norme, le articolazioni documentarie, le decisioni istituzionali e, non da ultimo, le emozioni. Si potrebbe andare oltre, non mancherebbe nulla, nemmeno le valutazioni scolastiche e formative!

A voler edulcorare questa “rinuncia”, la si potrebbe definire “pigrizia”, ma, come direbbe Seneca (2), “Il pigro è d'ostacolo a se stesso”.

Ma siamo molto oltre la pigrizia. La sudditanza all'IA ha già corrosato la fase precedente dell'essere, dove si articolava la capacità di decidere cosa pensare e cosa fare, il punto di partenza della nostra identità.

Dunque, torniamo all'educazione. Educare da dove? Per cosa? Apriamo gli occhi.

Non è, forse, questo il momento iniziatico, illuminante, da cui siamo partiti? Servirebbe tanto, e tanto più nel nostro oggi, per osservare, orientarsi e capire. L'IA non lo reputa necessario: ad occhi chiusi ascoltiamo, ci direzioniamo, in un processo di assuefazione e di rinuncia, semplicemente, ad essere. L'IA ha fagocitato l'umanità; non siamo più solo flessibili, come direbbe Sennett (3), ormai in un tempo storico che sembra



lontanissimo (4), ma obnubilati e sottomessi.

Tutti uguali, uniformati nella richiesta di dati, di comportamenti, di conoscenza, di pensiero.

Uniformati come esseri artificiali. “Se si può presupporre una pluralità di referenze sistemiche nel rapporto di interpretazione, diviene di conseguenza comprensibile che il senso non venga semplicemente dato come quantità ridondante di rimandi, ma come una quantità strutturata in più dimensioni.

La dimensione oggettiva presenta, detto in breve, la realtà; la dimensione temporale, la condizione dell’interpenetrare; la dimensione sociale, di contro, ciò che, come prospettiva ambientale dei sistemi co- interpenetranti, con-costituisce il senso” (5).

La funzione di problem solving assunta dall’IA decostruisce qualsiasi ordine, qualsiasi spazio e qualsiasi tempo. Il “con”, per dirla con Luhmann, non c’è. L’interrelazione viene vanificata dall’annullamento di ogni possibile scelta comunicativa.

Non serve formare o educare: sintassi e semantica, non meno del senso delle parole, cozzano tra loro e contro un sistema chiuso, ma onnivoro, assiomatico, dove l’umano non ha posto.

Riferimenti bibliografici

- (1) A. Rufino, Scegliere Decidere Cambiare. Perché il mondo dimentica di fare, Mimesis, Milano-Udine, 2020.
- (2) L. A. Seneca, Lettere a Lucilio, Edizioni Theoria, Roma, 2024.
- (3) R. Sennett, L’uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita personale, Feltrinelli, Milano, 1999.
- (4) R. Sennett, La coscienza dell’occhio: progetto e vita sociale nelle città, Feltrinelli, Milano, 1991; Id., Rispetto. La dignità umana in un mondo di diseguali , il Mulino, Bologna, 2004.
- (5) N. Luhmann, Come è possibile l’ordine sociale, Laterza, Roma-Bari, 1985, p. 129.

* Prof.ssa Annamaria Rufino,

Author information Annamaria Rufino
Department of Engineering, University of
Campania Luigi Vanvitelli, Aversa (CE),
Italy Author e-mail address Annamaria
Rufino

E-mail: annamaria.rufino@unicampania.it



LEX ET JUS

RIVISTA SCIENTIFICA DI DOTTRINA,
LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA



INSERTO SPECIALE



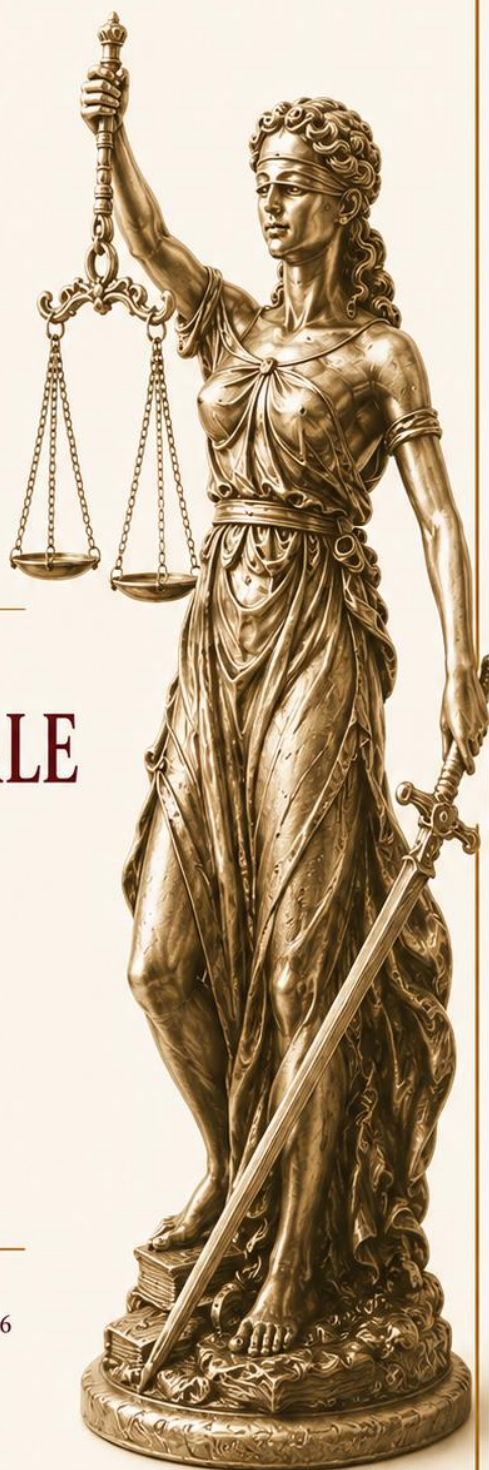
IL CURATORE SPECIALE DEL MINORE



*Atti di studio, tavola rotonda
e orientamenti applicativi*



NUOVA SERIE – ANNO XXVIII – FASCICOLO N. 2/2026





INSERTO SPECIALE

IL CURATORE SPECIALE DEL MINORE

Manuale pratico-operativo, atti di studio e orientamenti applicativi



La presente sezione raccoglie i contributi scientifici e operativi dedicati alla figura del curatore speciale del minore. L'inserto è pensato come strumento di studio e di orientamento pratico per avvocati, magistrati, operatori sociali, professionisti dell'area minorile e studiosi della materia. Il taglio pratico-operativo non riduce la dimensione scientifica del lavoro, ma ne esalta la funzione: tradurre i principi della riforma e della giurisprudenza in criteri di corretto esercizio del mandato, responsabilità, ascolto, controllo e tutela effettiva del minore.

Lex et Jus — Edizioni Giuridiche — Rivista On Line ISSN 2723-9861



LOCANDINA DELL'EVENTO

Il Curatore Speciale

Specificità ed errori interpretativi e operativi ricorrenti - 23 giugno 2026



CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI



aiga
ASSOCIAZIONE ITALIANA
GIOVANI AVVOCATI
Sezione Napoli



ISTITUTO DEGLI STUDI GIURIDICI SUPERIORI
SCUOLA DI LEGGE



Sindacato Forense
Napoli
ANF NAPOLI

IL CURATORE SPECIALE

*Specificità ed errori interpretativi e operativi ricorrenti
sul ruolo e sulla funzione. Confronti e condivisioni esperienziali*

—❖ PROMOSSO DA ❖—

Istituto degli Studi Giuridici Superiori - Scuola di Legge

—❖ in collaborazione con ❖—

Unione Italiana Camere Minorili e per la Tutela della Famiglia

Sindacato Forense – Sezione Napoli

AIGA – Associazione Italiana
Giovani Avvocati – Sezione Napoli

Rivista Lex et Jus
ed altre realtà associative



23 GIUGNO 2026

—❖ ORE 17:00 ❖—

Piattaforma Zoom

Ore disponibili un salone convegni,
l'evento potrà svolgersi anche in presenza
oltre che via Zoom.
Dettagli e aggiornamenti seguiranno.

SALUTI ISTITUZIONALI

• Presidente Ordine Avvocati Napoli	Avv. Carmine Foreste
• Presidente Istituto degli Studi Giuridici Superiori	Avv. Manlio Merolla
• Presidente Unione Italiana ed Europea Camere Minorili e per la tutela della Famiglia	Avv. Deborah Ceccoli
• Presidente Camere Minorili e per la tutela della Famiglia dell'Unione Italiana – Sezione Napoli	Avv. Flora Avallone
• Referente Rivista Specializzata Lex et Jus	Avv. Valeria Pessetti
• Sindacato Forense	Avv. Manuela Esposito
• Presidente AIGA Napoli	Avv. Alessio Nunziante



INTERVENTI PROGRAMMATI

- Avv. Deborah Ceccoli
- Avv. Flora Avallone
- Avv. Cecilia Gargiulo
- Avv. Valeria Pessetti
- Avv. Veronica Dettori
- Avv. Claudia Salemm

SEGUONO CONFRONTI,
CONDIVISIONI E TESTIMONIANZE
NEL QUESTION TIME

MODERA **MANLIO MEROLLA**

DESTINATARI

Avvocati e cultori della materia

**RICHIESTI
CREDITI FORMATIVI**



L'incontro segna la ripresa dei lavori conferenziali dell'interassociazione,
con cadenza bimensile.
Sul sito della rivista Lex et Jus, in corso di aggiornamento, seguiranno
il prosieguo degli incontri periodici, i dettagli e i successivi aggiornamenti.

❖ **ISCRIZIONI E INFORMAZIONI** ❖

Direttore Scientifico Dr. Manlio Merolla

E-mail: lexmerolla@libero.it

Segue sul sito in aggiornamento della Rivista Lex et Jus.



ATTI DI STUDIO - TAVOLA ROTONDA "IL CURATORE SPECIALE"

Chi e il curatore speciale

Natura dell'incarico, fonti normative e limiti del mandato

di Avv. Deborah Ceccoli*

Abstract - Il contributo ricostruisce la figura del curatore speciale del minore alla luce dell'art. 473-bis.8 c.p.c., dell'art. 78 c.p.c. e della più recente giurisprudenza di legittimità. La tesi centrale è che il curatore speciale debba essere ricondotto alla sua funzione essenziale di rappresentante processuale del minore, evitando sovrapposizioni improprie con il giudice, il consulente, il tutore o il gestore sostanziale della vita del minore.

Parole chiave: curatore speciale; minore; rappresentanza processuale; art. 473-bis.8 c.p.c.; ascolto; limiti del mandato.

1. Premessa: una figura da ricondurre all'essenziale

Grazie al Direttore Scientifico e a tutti i promotori per aver costruito un programma che ha il coraggio – perché di coraggio si tratta – di mettere sul tavolo non solo le potenzialità ma anche le criticità della figura del curatore speciale del minore.

Comincio da dove credo si debba sempre cominciare: dalla legge. Perché il primo errore ricorrente che osserviamo nella prassi è quello di parlare del curatore speciale come di una figura dai contorni sfumati, quasi affidata alla sensibilità del singolo giudice che la nomina o del singolo professionista che la incarna. Non è così. Il curatore speciale del minore ha un fondamento normativo preciso, una funzione delimitata, e limiti che non possono essere valicati senza snaturarne il ruolo.

La domanda da cui muovo è questa: chi è il curatore speciale? E la risposta, lo dico subito, è che il curatore speciale è – e deve restare – il rappresentante processuale del

minore. Niente di più. Ma, attenzione: niente di meno.

2. Il fondamento normativo: l'art. 473-bis.8 c.p.c. e il sistema delle fonti

La norma cardine è oggi l'art. 473-bis.8 c.p.c., introdotto dalla Riforma Cartabia. La disposizione impone la nomina del curatore speciale – anche d'ufficio e a pena di nullità – in quattro ipotesi tassative: quando il PM chiede la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori o uno di essi chiede la decadenza dell'altro; nei casi di provvedimenti ex art. 403 c.c. o di affidamento ai sensi della legge 184/1983; quando emerga una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza da parte dei genitori; quando ne faccia richiesta il minore ultraquattordicenne.

A queste si aggiunge la previsione generale dell'art. 78 c.p.c., che opera ogni qual volta vi sia conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato o manchi la persona cui spetta la rappresentanza.

La Cassazione ha chiarito con nettezza il perimetro: nei procedimenti che incidono



sulla responsabilità genitoriale, il minore è parte in senso formale – e non meramente sostanziale – del processo, con la conseguenza che il contraddittorio deve essere integrato nei suoi confronti mediante la nomina di un curatore speciale, il quale provvede alla difesa tecnica (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 38720 del 2021; Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 1471 del 2021; Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 40490 del 2021). L'omissione della nomina determina la nullità dell'intero procedimento per violazione del contraddittorio.

Il punto è cruciale: il curatore speciale non è un ausiliario del giudice, non è un consulente, non è un soggetto terzo chiamato a fornire al magistrato elementi valutativi. È il rappresentante processuale di una parte – il minore – che ha diritto a una difesa tecnica effettiva, non meramente nominale.

3. La distinzione dalle figure affini: tutore, curatore ex art. 473-bis.7, difensore

Un altro errore ricorrente è la confusione tra il curatore speciale nominato ai sensi dell'art. 473-bis.8 c.p.c. e altre figure che operano nell'area minorile.

Il tutore (art. 357 c.c.) ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni. È un rappresentante legale a tutto tondo, nominato quando la responsabilità genitoriale è sospesa o decaduta per entrambi i genitori.

Il curatore nominato ai sensi dell'art. 473-bis.7 c.p.c. è invece previsto per i casi di limitazione della responsabilità genitoriale all'esito del procedimento, con compiti di rappresentanza sostanziale e obblighi di riferire periodicamente al giudice tutelare.

Il curatore speciale ex art. 473-bis.8, invece, ha una funzione eminentemente processuale: rappresenta il minore nel e per il processo, come ha precisato la stessa Cassazione, chiarendo che "solo eventualmente, in casi particolari, il giudice può attribuire al curatore speciale anche specifici poteri di rappresentanza sostanziale, che vanno espressamente indicati nel provvedimento di nomina" (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 5754 del 2025).

Il terzo comma della norma gli attribuisce il potere-dovere di procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 315-bis c.c., ma – attenzione – si tratta di un ascolto strumentale all'incarico di rappresentanza processuale, non equiparabile all'ascolto giudiziale. E la Cassazione ha precisato che non è un incumbente obbligatorio ma è rimesso alla valutazione del curatore, ove lo ritenga necessario nell'interesse del minore e nei limiti del mandato (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 5754 del 2025).

Tenere ferma questa distinzione è fondamentale: il curatore speciale non amministra la vita del minore, non ne decide la collocazione, non ne orienta il percorso educativo. Lo rappresenta nel processo e in quella sede ne tutela i diritti.

4. I limiti del mandato: il decreto di nomina come perimetro invalicabile

Qui tocchiamo il nervo scoperto della prassi quotidiana.

Il terzo comma dell'art. 473-bis.8 c.p.c. prevede che il giudice "può attribuire, con il provvedimento di nomina o con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale". L'uso del verbo "può" e dell'aggettivo "specifici" non è casuale: il legislatore ha voluto che



l'estensione del mandato oltre la rappresentanza processuale fosse eventuale, espressa e circoscritta.

Nella prassi, invece, capita di imbattersi in decreti di nomina formulati in modo vago o generico, che attribuiscono al curatore compiti quali "assumere ogni iniziativa nell'interesse del minore", "vigilare sulla sua condizione", "riferire al giudice ogni elemento utile" – formule che, se non calibrate, rischiano di trasformare il curatore in un ausiliario atipico del giudice, in un soggetto dotato di poteri quasi istruttori, svincolato dal perimetro della rappresentanza difensiva.

Ancora più problematica è la prassi – che pure ho incontrato nella mia esperienza professionale – dei decreti di nomina "cumulativi", con i quali il giudice attribuisce al medesimo professionista, nello stesso provvedimento, sia la funzione di curatore speciale ex art. 473-bis.8 c.p.c. sia quella di tutore, ovvero conferisce al curatore poteri di rappresentanza sostanziale estesi alla gestione sanitaria, scolastica e amministrativa del minore, senza un'adeguata motivazione sulle ragioni che rendono necessaria una così ampia concentrazione di poteri.

Questa commistione è pericolosa. Il curatore speciale che diventa anche tutore cessa di essere un rappresentante processuale per trasformarsi in un decisore della vita quotidiana del minore. E il minore, che dovrebbe trovare nel curatore un difensore che ne raccoglie le istanze e le porta in giudizio, si trova invece di fronte un soggetto che – cumulando su di sé funzioni eterogenee – rischia di diventare un interlocutore unico e onnipotente, senza contrappesi, senza quel pluralismo di

voci e di sguardi che la complessità delle vicende minorili esige. Se il curatore è anche tutore, chi rappresenta il minore quando le istanze di quest'ultimo confliggono con le scelte gestorie del tutore? È una contraddizione strutturale che andrebbe quanto meno segnalata e, ove possibile, evitata con una netta separazione delle funzioni.

Il decreto di nomina, dicevo, deve essere succintamente motivato. Questo significa che il giudice deve esplicitare le ragioni della nomina e delimitare con precisione funzioni, poteri e finalità. Non può delegare al curatore ciò che spetta al giudice: la valutazione delle prove, la decisione sull'interesse del minore, il governo del procedimento.

Il principio è semplice e lo dico con chiarezza: il curatore rappresenta il minore, ma non si sostituisce al minore né al giudice. Non può decidere al posto del giudice ciò che è meglio per il minore, e non può sostituire la propria volontà a quella manifestata dal minore.

5. Tre esperienze professionali: quando il curatore funziona, quando deraglia

Vorrei ora offrire alcune esperienze tratte dalla mia pratica professionale – debitamente anonimizzate – che illustrano, meglio di qualsiasi analisi teorica, come la stessa figura possa declinarsi in modo virtuoso o patologico a seconda di come viene interpretato il mandato.

5.1. Il curatore che funziona

Comincio da una nota positiva. Nella mia carriera ho incontrato curatori speciali che hanno interpretato il proprio ruolo con piena consapevolezza dei limiti e delle responsabilità.



Professionisti che, sin dal primo contatto, hanno mostrato disponibilità a incontrare il minore, a comprenderne il linguaggio, a raccogliergli le istanze e a rappresentarle fedelmente davanti al giudice.

Curatori che hanno letto con attenzione le relazioni dei servizi sociali e le CTU, che hanno interloquuto con i difensori dei genitori senza pregiudizi, che hanno saputo distinguere il proprio ruolo da quello del giudice e da quello del consulente.

In questi casi, il curatore speciale è stato davvero ciò che la legge vuole che sia: l'avvocato del minore.

Un soggetto processuale che, nel pieno rispetto del contraddittorio, ha portato nel giudizio la voce di chi altrimenti non sarebbe stato ascoltato.

E ha contribuito a decisioni più equilibrate, più aderenti alla realtà, più giuste.

5.2. Il curatore che si arena su un'immagine precostituita

Passo a un'esperienza di segno opposto. Ho assistito a casi in cui il curatore speciale si è formato, nelle fasi iniziali del procedimento, un'immagine di uno dei due genitori – spesso il padre, talvolta la madre – e l'ha ostinatamente mantenuta anche quando le evidenze istruttorie la smentivano.

Di fronte a CTU che escludevano profili di inidoneità genitoriale, di fronte a relazioni dei servizi sociali che descrivevano un rapporto sereno e costruttivo tra quel genitore e il figlio, il curatore ha continuato a insistere sulla necessità di misure restrittive, come se rimettere in discussione la propria valutazione iniziale fosse una

sconfitta personale anziché l'esercizio di un dovere professionale.

Questo è uno degli errori più insidiosi: il curatore non è chiamato a "vincere" una tesi.

È chiamato a rappresentare il minore. Se le evidenze mutano, se il quadro istruttorio evolve, se il minore stesso esprime istanze diverse da quelle ipotizzate all'inizio, il curatore deve prenderne atto.

Altrimenti non è un rappresentante fedele: è un ostacolo.

5.3. Il caso degli incontri protetti: quando il curatore ignora i servizi sociali

Di recente ho seguito un giudizio con incontri protetti tra un genitore e il figlio minore.

La relazione dei servizi sociali – relazione aggiornata, dettagliata, basata su osservazioni prolungate – evidenziava la qualità del rapporto tra quel genitore e il figlio e segnalava il pregiudizio che il proseguimento degli incontri in forma protetta poteva arrecare al minore, suggerendo espressamente la liberalizzazione.

La stessa relazione evidenziava, per contro, un rapporto problematico e conflittuale con l'altro genitore.

Ebbene: il curatore speciale – andando contro il parere dei servizi – ha chiesto al giudice di mantenere gli incontri protetti, motivando la richiesta con la necessità di "valutare gli effetti del rapporto con l'altro genitore".

Ora, io credo che qui si annidi un errore fondamentale.



Il curatore speciale non è un perito, non è un consulente tecnico, non ha il compito di "valutare gli effetti" delle relazioni genitoriali.

Il suo compito è rappresentare processualmente il minore.

Se i servizi sociali – organismo professionalmente deputato a osservare e riferire – dicono che gli incontri protetti stanno facendo male al minore e che il rapporto con quel genitore è positivo, il curatore non può trasformarsi in un super-consulente che "valuta gli effetti del rapporto con l'altro genitore".

Deve prendere atto di ciò che emerge dall'istruttoria e rappresentare l'interesse del minore, che in quel caso era – palesemente – la liberalizzazione degli incontri con il genitore con cui aveva un buon rapporto.

5.4. Il caso ex art. 403 c.c.: quando il curatore non ascolta

L'ultimo caso che porto alla vostra attenzione è il più doloroso.

Un caso di allontanamento ex art. 403 c.c. Il curatore speciale vede la minore una sola volta.

Nonostante le sue fragilità – e parlo di una ragazza che presenta accessi ripetuti al pronto soccorso, che è stata sottoposta a holter pressorio e cardiaco, che ha sviluppato amenorrea da stress – il curatore non la riascolta.

Nonostante la minore ritratti le dichiarazioni rese contro i genitori, dichiarando che non le hanno fatto nulla, il curatore non ne tiene conto.

Nonostante il disagio evidente, somatico e psicologico, il curatore insiste per il collocamento in struttura protetta.

E la minaccia persino di cambiarle scuola, prospettandole lo sradicamento dai compagni, dagli amici – dall'unico presidio di normalità che le era rimasto.

La notizia di una settimana fa: la ragazza ha appiccato il fuoco nella propria stanza, in istituto.

Io non voglio – e non dobbiamo – usare questo caso per colpevolizzare qualcuno. Ma dobbiamo guardarlo per quello che è: il sintomo di un sistema che può smarrire la propria funzione.

Un curatore speciale che vede il minore una volta sola, che non lo riascolta quando il disagio diventa grido, che insiste sulla misura restrittiva anche quando il quadro è mutato, non sta rappresentando il minore. Sta esercitando un potere che la legge non gli attribuisce.

L'art. 403, quarto comma, c.c. prevede che il tribunale, all'udienza, proceda all'ascolto diretto del minore.

L'art. 473-bis.8 affida al curatore l'ascolto in funzione della rappresentanza processuale.

Ma ascoltare non è un atto burocratico.

È un dovere che si rinnova, che si esercita ogni volta che il minore manifesta la necessità di essere sentito, che si adegua all'evolversi della situazione.

Un curatore che vede il minore una volta e decide di non vederlo più – a maggior ragione di fronte a segnali di sofferenza così acuti – non sta adempiendo al mandato: lo sta tradendo.



6. Il richiamo all'art. 9 della Convenzione sui diritti del fanciullo

C'è un principio che attraversa – o dovrebbe attraversare – tutta la materia: il diritto del minore a non essere separato dai genitori contro la loro volontà, salvo che la separazione sia necessaria nell'interesse preminente del minore e secondo le garanzie previste dalla legge.

È il principio dell'art. 9 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, ratificata dall'Italia con la legge 176/1991.

Questo principio ci dice due cose. La prima: l'allontanamento è una misura eccezionale, non ordinaria.

La seconda: quando i presupposti dell'allontanamento vengono meno – o si rivelano infondati – la permanenza fuori dalla famiglia non può essere protratta per inerzia, per abitudine, per mancata rivalutazione.

Il curatore speciale, in questo quadro, ha una responsabilità precisa: farsi portatore presso il giudice di ogni elemento sopravvenuto che incida sulla valutazione della necessità della misura. Non può restare inerte. Non può attendere che sia il giudice a chiedergli un parere. Deve attivarsi.

7. Proposte operative: per un decreto di nomina che delimiti davvero il mandato

Concludo con alcune proposte operative, nella consapevolezza che l'incontro di oggi nasce anche con questa finalità costruttiva.

Primo. Il decreto di nomina deve indicare in modo espresso e circoscritto i poteri del curatore, distinguendo tra rappresentanza processuale – che è il contenuto tipico e necessario del mandato – e poteri di

rappresentanza sostanziale, che sono eventuali e devono essere specificamente motivati.

Secondo. Il decreto deve chiarire – dovrebbe quasi "scolpire" – che il curatore speciale non è un ausiliario del giudice, non ha poteri istruttori propri, non può sostituirsi al giudice nella valutazione dell'interesse del minore. È, lo ripeto, il rappresentante processuale di una parte.

Terzo. Deve essere previsto l'obbligo per il curatore di relazionare periodicamente al giudice sull'esercizio del mandato, con particolare riguardo all'ascolto del minore, alle istanze da questi manifestate e a ogni elemento sopravvenuto rilevante.

Quarto. Occorre formazione specialistica. Non si può essere curatori speciali del minore senza una preparazione specifica sul diritto minorile, sulla psicologia dell'età evolutiva, sulle tecniche di ascolto. L'improvvisazione, in questo campo, produce danni.

Quinto. Vanno istituiti canali di segnalazione effettivi presso i Consigli dell'Ordine per i casi di condotte omissive, abusive o comunque non conformi al mandato. Non per spirito punitivo, ma perché la delicatezza del ruolo esige responsabilità e la responsabilità esige controlli.

8. Conclusione

Vorrei chiudere tornando al messaggio centrale di questo intervento, che è anche il filo conduttore dell'incontro di oggi.

Il curatore speciale è l'avvocato del minore. Deve ascoltarlo, comprenderlo, rappresentarlo fedelmente nel processo. Non è un giudice, non è un perito, non è



un controllore della famiglia. È un difensore.

Quando dimentichiamo questo – quando il curatore si trasforma in qualcos'altro – il sistema della tutela minorile si ammala. E i primi a pagarne il prezzo sono proprio i minori che quel sistema dovrebbe proteggere.

Restituiamo al curatore speciale la sua funzione propria. Delimitiamo il mandato. Pretendiamo responsabilità.

E teniamo sempre davanti agli occhi l'unica bussola che conta: l'interesse superiore del minore, verificato nel caso concreto, non declamato in astratto.

Grazie.

* Avv. Deborah Ceccoli, relatrice alla Tavola Rotonda "Il Curatore Speciale" del 23 giugno 2026, con intervento dedicato alla natura dell'incarico, alle fonti normative e ai limiti del mandato del curatore speciale del minore.

- Presidente dell'Unione Italiana Camere Minorili e per la Tutela della Famiglia.



ATTI DI STUDIO - TAVOLA ROTONDA "IL CURATORE SPECIALE"

Rapporti tra curatore speciale e minore

Ascolto, linguaggio, fedeltà rappresentativa e dovere di non alterare le istanze

di Avv. Flora Avallone*

Abstract - Il contributo affronta il rapporto tra curatore speciale e minore muovendo dall'ascolto come momento delicatissimo della funzione rappresentativa. L'ascolto non è adempimento automatico, ma attività da valutare nel caso concreto, secondo età, capacità di discernimento, condizioni psicofisiche e interesse del minore.

Parole chiave: ascolto del minore; capacità di discernimento; reciprocità; fedeltà rappresentativa; art. 315-bis c.c.; art. 473-bis.4 c.p.c..

Rapporti tra curatore speciale e minore

Come il curatore deve rapportarsi al minore: a) ascolto, b) linguaggio, c) fedeltà rappresentativa e dovere di non alterare le istanze”

A) ASCOLTO - L'ascolto del minore da parte del curatore speciale è un incombenza delicatissimo che racchiude in sé l'essenza di uno dei diritti fondamentali della persona di minore età, ad essere ascoltato e a prendere parte alle decisioni che lo riguardano. Strumento per garantire effettività e giusta tutela a tale diritto, nel doveroso bilanciamento con gli altri diritti del minore e con le peculiari esigenze e caratteristiche personologiche di ogni fanciullo, impone al curatore attente valutazioni. Ascolto non obbligatorio

Si offre una riflessione su tali profili, nel solco della recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, sez. I civ. n. 5754 del 4 marzo 2025, che sancisce la non obbligatorietà dell'ascolto del minore da parte del curatore speciale. L'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473 -bis.8, comma

terzo, c.p.c., non è obbligatorio, ma è riservato alla valutazione del curatore speciale, ove ne ravvisi la necessità, in funzione strumentale all'incarico di rappresentanza processuale ricevuto e nei limiti di questo.

La Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 5754/2025 del 4 marzo 2025 recita come segue:

“l'ascolto del minore deve avvenire nel superiore interesse del minore, in relazione alla specifica vicenda giudiziaria di cui è parte sostanziale, secondo i limiti fissati dall'art. 473 -bis.4 c.p.c. (età, capacità di discernimento, contrasto con l'interesse del minore, manifesta superfluità, impossibilità psichica o fisica del minore, volontà di non essere ascoltato), senza che il mancato espletamento dell'ascolto da parte del curatore speciale sia accompagnato da sanzioni.

Ciò risulta coerente con il sistema disciplinato dall'art. 473 bis c.p.c. e ss., che dispone che sia il giudice a procedere all'ascolto del minore nei procedimenti nei



quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano, stabilendo anche limiti e modalità, secondo quanto previsto dagli artt. 473 bis.4 e 473 bis.5 c.p.c...” Come già rilevato in precedenti arresti giurisprudenziali, l’ascolto da parte del Curatore Speciale ex art. 473 -bis.8, terzo comma, c.p.c. si connota come esplicazione del diritto del figlio minore ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano, ma proprio perché inerisce esclusivamente ai compiti di rappresentanza processuale del minore non diviene un incombente obbligatorio, né è assimilabile, per funzioni e per disciplina, all’ascolto del giudice, il quale, peraltro, non costituisce adempimento da eseguire in via automatica non essendo un atto istruttorio o burocratico.

È, invero, esercizio di un diritto, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, che è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione o di richiesta in tal senso proveniente dal Curatore Speciale del minore.

L’obiettivo minimo di un incontro tra curatore speciale e il minore, nei casi in cui si decida in maniera positiva sull’opportunità di questo incontro, è quello di una comunicazione al bambino circa il procedimento in corso.

Questa comunicazione precede ogni possibile presentazione del curatore al suo beneficiario, poiché ne costituisce la premessa logica.

Anche il professionista più esperto sa che un buon incontro deve essere preparato con grande accuratezza e precisione.

Il rapporto tra il curatore speciale del minore e l’ascolto è un pilastro

fondamentale della tutela dei diritti del bambino nei procedimenti giudiziari.

Il curatore ha il dovere di ascoltare il minore per instaurare una relazione di fiducia, comprendere i suoi bisogni e rappresentare la sua voce all’interno del processo. Natura dell’ascolto

L’ascolto effettuato dal curatore speciale è un atto extraprocessuale e autonomo. Si distingue nettamente dall’ascolto formale eseguito dal giudice e serve a:

Costruire un legame: Creare un ambiente sicuro che permetta al minore di esprimersi liberamente, al riparo da pressioni esterne o condizionamenti genitoriali.

Raccogliere la volontà: Comprendere i reali desideri e le necessità del minore per promuovere le azioni legali più idonee a tutelare il suo best interest (superiore interesse)

Fornire informazioni: Spiegare al minore, con modalità adatte alla sua età e capacità di discernimento, il ruolo del curatore e le decisioni che lo riguardano. Di seguito gli interrogativi che inevitabilmente dobbiamo porci quali operatori preposti alla tutela del minore ed ai quali cercheremo di dare una risposta.

Cosa significa “capacità di discernimento”?

Età e discernimento: Il colloquio deve essere adeguato all’età, al grado di maturità e alle condizioni psicofisiche del minore. Quando l’ascolto è opportuno e quando, invece, va evitato?

a) Contrario al suo interesse: quando il coinvolgimento nel procedimento rischierebbe di arrecargli un pregiudizio psicologico o emotivo;



b) Manifestamente superfluo: quando l'opinione del minore è già chiara, irrilevante ai fini della decisione, o quando il giudice possiede già elementi istruttori sufficienti;

c) Incapacità di discernimento: quando il bambino è troppo piccolo o immaturo per esprimere una volontà consapevole

d) Evitare il conflitto genitoriale: non deve mai trasformarsi in uno strumento per costringere il figlio a "schierarsi" o a scegliere tra i genitori

Le regole e i limiti operativi

L'attività di ascolto del curatore è disciplinata in modo rigoroso:

Riferimento normativo:

Il curatore procede all'ascolto ai sensi dell'art. 315-bis del Codice Civile e nei limiti stabiliti dall'art. 473-bis.4 del Codice di Procedura Civile.

1 L'opinione non è vincolante: Il curatore deve chiarire al minore (capace di discernimento) che la sua opinione sarà tenuta in debita considerazione, ma non sarà necessariamente quella che il giudice deciderà di adottare.

PORSI il problema di cosa significa e cosa può significare per il bambino, non in base a una qualche regola aurea oggettiva, ma in relazione agli elementi contingenti e attuali emersi nello studio del caso.

Chi e con quali modalità va accertata? Come procedere all'ascolto del minore ed in quale contesto?

L'incontro deve essere preceduto da una preparazione.

Preparare un incontro significa prima di tutto porre mente al luogo e al tempo in cui esso si svolgerà.

Un altro aspetto fondamentale circa la presentazione del curatore al minore riguarda il tipo di informazioni che il minore potrebbe aver già ricevuto al riguardo.

Così come è fondamentale che il curatore speciale conosca qu ali informazioni il bambino abbia già condiviso o ricevuto circa il procedimento civile in suo favore, così da legare ogni comunicazione sul punto a una base di esperienze, stati d'animo e conoscenze già condivise, nello stesso modo è di centrale importanz a che il curatore concordi con gli operatori psicosociali ogni comunicazione al minore circa il suo ruolo e l'imminente incontro con lui.

Spesso il bambino ha bisogno di sapere cosa sa già di lui il curatore probabilmente tanto quanto ha bisogno di sapere chi è. I due campi di conoscenza appartengono allo stesso dominio.

Quali sono gli elementi conoscitivi della storia del minore, noti al curatore, che egli si sente di condividere con lui per fargli capire da quale punto osserva la sua storia

Apertura e reciprocità Nel momento in cui si decide di incontrare un minore si deve assumere a pieno la responsabilità del fatto che questo evento , ovvero l'incontro, deve avere necessariamente un carattere di apertura e di reciprocità .

Il professionista che no n sia disponibile a questa dimensione o che sappia di non essere in grado di governarla bene farebbe meglio a rinunciare a priori all'incontro, poiché esso rischierebbe di avere una connotazione , nel migliore dei casi ,



fortemente frustrante, quando non decisamente fonte di disorientamento, rabbia e inquietudine per il minore.

Lo spazio della reciprocità è ineludibile ed è talmente importante che il curatore, anche al termine di un incontro mostratosi ricco di scambi, chiaro e positivo nei contenuti, dovrebbe avere cura di ricordare al minore che quello spazio di reciprocità non si esaurisce in quel tempo dato, ma che può avere un seguito.

La reciprocità non è dunque un insieme di buone maniere, una specie di galateo del buon comunicatore. Attiene a una disposizione a mettersi in gioco in un tempo e in un luogo, che è una condizione fondamentale per dar voce al minore nei procedimenti che lo riguardano.

Il curatore speciale deve farsi fedele interprete della voce del minore davanti al Giudice, senza trasformare la funzione rappresentativa in funzione punitiva, interdittiva o sostitutiva

* Avv. Flora Avallone, Foro Napoli-relatrice alla Tavola Rotonda "Il Curatore Speciale" del 23 giugno 2026, con contributo dedicato ai rapporti tra curatore speciale e minore, all'ascolto, al linguaggio e alla fedeltà rappresentativa.

Presidente della Camera Minorile e per la Tutela della Famiglia – sezione Napoli – dell'Unione Italiana C.M.T.F.



ATTI DI STUDIO - TAVOLA ROTONDA "IL CURATORE SPECIALE"

Rapporti del curatore speciale con enti, comunità e servizi sociali, Mandati, coordinamento operativo e aree di possibile conflitto

di Avv. Valeria Pessetti*

Abstract - Il contributo analizza i rapporti tra curatore speciale, servizi sociali, comunità di accoglienza ed enti coinvolti nei procedimenti minorili. La prospettiva valorizza la distinzione tra mandato giuridico del curatore e mandato psicosociale degli operatori, evidenziando le condizioni di una collaborazione utile e le ipotesi in cui il conflitto debba essere rimesso al giudice.

Parole chiave: curatore speciale; servizi sociali; comunità; enti; mandato giuridico; PEI; tutela del minore.

RAPPORTI DEL CURATORE SPECIALE CON ENTI, COMUNITÀ E SERVIZI SOCIALI AVV. VALERIA PESSETTI INTRODUZIONE Il tema che affronto oggi riguarda i rapporti tra il curatore speciale del minore e i principali attori del sistema di tutela, ossia servizi sociali, comunità di accoglienza ed enti coinvolti nei procedimenti minorili. La figura del curatore speciale, disciplinata dall'art. 78 c.p.c.: Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni d'urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica [11, 12, 13 c.c.] o all'associazione non riconosciuta [36 c.c.] un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza(1). Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto di interessi col rappresentante [244, 247, 273, 279 c.c.](2). e dagli artt. 473-bis.7: Il giudice nomina il tutore del minore quando dispone, anche con

provvedimento temporaneo, la sospensione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori(3). Copia del provvedimento è trasmessa al giudice tutelare per le prescritte annotazioni sul registro delle tutele(4). Sino alla definizione del procedimento, le funzioni del giudice tutelare sono esercitate dal giudice che procede. Il giudice può nominare il curatore del minore quando dispone, all'esito del procedimento, limitazioni della responsabilità genitoriale. Il provvedimento di nomina del curatore deve contenere l'indicazione(5): a) della persona presso cui il minore ha la residenza abituale; b) degli atti che il curatore ha il potere di compiere nell'interesse del minore, e di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare; c) degli atti che possono compiere i genitori, congiuntamente o disgiuntamente; d) degli atti che può compiere la persona presso cui il minore ha la residenza abituale; e) della periodicità



con cui il curatore riferisce al giudice tutelare circa l'andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dal minore con i genitori, l'attuazione del progetto eventualmente predisposto dal tribunale. Nei casi previsti dal presente articolo, all'esito del procedimento il giudice trasmette gli atti al giudice tutelare competente⁽²⁾ 473-bis.8 c.p.c., il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento: a) nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro; b) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del Codice Civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184; c) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori; d) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni. In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato. Si applicano gli articoli 78, 79 e 80. Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire, con il provvedimento di nomina o con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell'articolo 315 bis, terzo

comma, del codice civile, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 473 bis 4. Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina⁽²⁾. assume un ruolo centrale nella tutela effettiva del minore, soprattutto nei casi di conflitto di interessi o di assenza di una rappresentanza adeguata. Il compito primario del curatore speciale è dare voce al minore, rappresentandone l'interesse processuale e sostanziale e verificando che ogni decisione giudiziale sia coerente con il supremo interesse del minore. 1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO L'attività del curatore si fonda su tre pilastri: Analisi degli atti processuali, per individuare criticità e incoerenze. Conoscenza diretta del minore, dei genitori e degli operatori coinvolti. Valutazione prognostica, che non si limita al presente ma considera l'evoluzione della situazione nel breve e lungo periodo. Il Comitato ONU per i diritti dell'infanzia richiama l'attenzione su criteri che non ammettono deroghe: l'ascolto effettivo del minore, la tutela piena della sua identità, la salvaguardia dei legami familiari, la protezione nelle situazioni di vulnerabilità e la garanzia dei diritti essenziali alla salute e all'istruzione. Si tratta di principi che costituiscono l'ossatura stessa di ogni sistema di protezione minorile. 2. RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIALI Curatore speciale e servizi sociali condividono l'obiettivo del benessere del minore, ma operano con



mandati differenti: il curatore ha un mandato giuridico; i servizi sociali hanno un mandato psicosociale conferito dal giudice. Da questa diversità derivano possibili criticità: valutazioni tecniche non condivise; diversa interpretazione della volontà del minore; contrasti su progetti educativi, percorsi terapeutici o visite protette. Il curatore, quale parte processuale, può: opporsi alle prescrizioni dei servizi sociali; impugnare provvedimenti fondati sulle loro relazioni; richiedere una CTU quando necessario.

3. RAPPORTI CON LE COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA Il rapporto tra il curatore speciale del minore e la comunità di accoglienza deve essere improntato alla massima collaborazione. Il curatore ha il compito di tutelare gli interessi processuali e sostanziali del bambino, mentre la comunità ne gestisce l'accudimento quotidiano e il percorso educativo. Il curatore opera sul piano giuridico; la comunità gestisce la quotidianità educativa. Il legame operativo tra le due figure si articola in specifici punti cardine:

Scambio informativo: La comunità, in quanto ambiente di vita del minore, fornisce al curatore aggiornamenti costanti, relazioni sull'andamento quotidiano e le osservazioni degli educatori.

Confronto ed ascolto: Il curatore si confronta con gli operatori e i responsabili della struttura per comprendere i reali bisogni del minore e raccogliere il suo punto di vista, mediando tra le sue istanze emotive e le esigenze tecnico-giuridiche.

Esecuzione delle decisioni: In base all'art. 473-bis.7 del Codice di Procedura Civile, il giudice può attribuire al curatore poteri di rappresentanza sostanziale (es. decisioni su salute o scuola). Il curatore si coordina con

la comunità per l'esecuzione pratica di tali decisioni.

Riservatezza: Tutto il flusso di informazioni è regolato dal segreto professionale e dall'esclusivo interesse del minore, tutelandolo da eventuali ingerenze esterne o conflitti genitoriali. Con la riforma Cartabia il rapporto tra il curatore speciale del minore e la comunità di accoglienza è disciplinato dagli articoli 473-bis e seguenti del codice di procedura civile (introdotti dalla Riforma Cartabia) e dal codice civile. Il curatore ha il compito di tutelare gli interessi processuali e sostanziali del minore ed è una figura totalmente indipendente. La normativa prevede le seguenti regole operative:

Rappresentanza: Il curatore è l'unico portavoce dell'interesse del minore e può assumere iniziative processuali indipendentemente dal parere della comunità.]

Diritto di Visita e Ascolto: Il curatore ha il diritto di accedere alla struttura, incontrare il minore riservatamente e valutarne l'ascolto ai fini del procedimento.

Scambio di Informazioni: Gli operatori della comunità devono collaborare col curatore aggiornandolo sulla quotidianità, sull'inserimento del minore e sulle sue esigenze specifiche, nel rispetto del segreto professionale.

Poteri Sostanziali: Il giudice può attribuire al curatore specifici poteri sostanziali (ad esempio, autorizzare gite scolastiche o trattamenti sanitari non urgenti), sovrapponendosi o sostituendosi temporaneamente ai genitori o al tutore/responsabile della struttura. Pertanto anche con le comunità possono emergere divergenze, poiché: il curatore opera sul piano giuridico; la comunità gestisce la quotidianità educativa. Le principali aree di conflitto riguardano:



scelte sanitarie e psicologiche; diritto di visita e rapporti familiari; gestione delle regole e dei comportamenti a rischio; autonomia del minore e volontà espressa. In caso di conflitto, il percorso corretto è: confronto con comunità e servizi sociali per aggiornare il PEI; se necessario, rimessione della questione al giudice.

4. LE NUOVE SFIDE DEL CONTESTO SOCIALE E TECNOLOGICO

Il mutato contesto sociale, l'impatto della tecnologia e le nuove fragilità educative impongono una revisione delle metodologie operative. Si registrano: difficoltà attentive anche nei più piccoli; nuove forme di vulnerabilità; dinamiche relazionali profondamente cambiate. Curatore, servizi sociali e comunità devono quindi adottare un approccio interdisciplinare, aggiornato e tempestivo. Il curatore, in particolare, deve essere pronto a: favorire il rientro in famiglia quando possibile; vigilare sulla permanenza in comunità, che deve essere monitorata e non meramente formale; segnalare abusi o omissioni anche agli organi disciplinari; garantire che famiglie e minori possano far emergere criticità nell'operato degli attori coinvolti.

5. ESPERIENZE PROFESSIONALI E RIFLESSIONI OPERATIVE

Nella mia esperienza professionale, maturata in oltre vent'anni di attività come curatore e tutore dei minori, ho avuto modo di seguire numerosi procedimenti nei quali la collaborazione con i servizi sociali e con le comunità di accoglienza si è rivelata non solo possibile, ma anche estremamente proficua. In molti casi, infatti, si è lavorato in piena sintonia, con un confronto costante e costruttivo, orientato alla ricerca della soluzione più idonea per il minore. Talvolta è stato necessario "aggiustare il

tiro", ricalibrare interventi o rivedere alcune scelte operative, ma sempre in un clima di correttezza reciproca, di rispetto dei ruoli e, soprattutto, di consapevolezza condivisa che il bene primario da tutelare è e resta il superiore interesse del minore. Tuttavia, non sempre è possibile raggiungere un equilibrio. Accade — per ragioni diverse, talvolta strutturali, talvolta legate alle specificità del caso — che non si riesca a trovare una linea comune con i servizi sociali o con la comunità di accoglienza. Ad esempio Servizi sociali che non riscontrano le richieste del curatore, anche per ragioni organizzative, così come divergenze con la comunità di accoglienza relative all'istruzione alla salute oppure alle visite con la famiglia del minore. In queste situazioni, il ruolo del curatore speciale diventa particolarmente delicato: egli deve mantenere autonomia di giudizio, capacità di valutazione critica e fermezza nel rappresentare l'interesse del minore, anche quando ciò comporta divergenze rispetto alle posizioni degli altri attori coinvolti, riferendo direttamente al giudice e formulando anche richieste di mutamento della comunità di accoglienza o altro. Queste esperienze, positive e negative, confermano quanto sia essenziale un approccio interdisciplinare, una comunicazione trasparente e una costante vigilanza, affinché il sistema di tutela non si trasformi in un insieme di compartimenti stagni, ma in una rete realmente orientata al benessere del minore.

6. PROPOSTE OPERATIVE

Alla luce delle criticità esposte, si individuano alcune linee operative: Evitare permanenze prolungate in comunità quando sia possibile un rientro familiare monitorato. Monitorare costantemente la



struttura di accoglienza e la sua compatibilità con i bisogni del minore. Intervenire tempestivamente in caso di bullismo, violenza o regressione. Prevenire effetti traumatici derivanti da collocamenti non adeguatamente seguiti. Segnalare immediatamente al giudice situazioni di disagio o pericolo. Evitare strumentalizzazioni, anche economiche, derivanti da collocamenti impropri. In caso di controversie specifiche, il curatore può richiedere al giudice la revoca di determinati poteri delegati alla struttura o, nei casi più gravi, la sostituzione della comunità stessa per inadempienza al mandato del tribunale.

7. CONCLUSIONI

La tutela del minore non può mai ridursi a una permanenza passiva all'interno di strutture che, se non adeguatamente monitorate, rischiano di produrre un pregiudizio persino maggiore rispetto a quello che si intendeva prevenire. È necessario che ogni collocamento, ogni progetto educativo e ogni intervento di protezione siano oggetto di una verifica costante, rigorosa e sostanziale, affinché il sistema non diventi autoreferenziale, ma rimanga realmente orientato al benessere del minore. In questo quadro, il curatore speciale è chiamato a garantire un sistema di protezione dinamico, competente e responsabile, capace di dialogare con servizi sociali e comunità, ma sempre mantenendo la propria autonomia di giudizio e la propria responsabilità giuridica. Solo così è possibile assicurare che ogni decisione, ogni scelta e ogni valutazione siano effettivamente conformi al superiore interesse del minore, che resta il principio cardine e il parametro imprescindibile di ogni intervento. Napoli, 23 giugno 2026 avv. Valeria Pessetti

* Avv. Valeria Pessetti, relatrice alla Tavola Rotonda "Il Curatore Speciale" del 23 giugno 2026, con contributo dedicato ai rapporti tra curatore speciale, enti, comunità di accoglienza e servizi sociali.

Componente del Direttivo Scientifico
Rivista Lex et Jus



ATTI DI STUDIO - TAVOLA ROTONDA "IL CURATORE SPECIALE"

Responsabilit , controlli e segnalazioni**Il ruolo del giudice, del COA, delle famiglie e del minore**

di Avv. Veronica Dettori*

Abstract - Il contributo affronta il tema della responsabilit  del curatore speciale del minore e dei controlli sul corretto esercizio del mandato. Muovendo dal quadro normativo interno e sovranazionale, la relazione evidenzia le principali distorsioni applicative: decreti di nomina generici, deleghe eccessivamente ampie, sovrapposizioni tra funzione rappresentativa e poteri decisorii, assenza di verifiche periodiche e difficolt  per famiglie e minori nel segnalare comportamenti non conformi al mandato. La prospettiva proposta valorizza il ruolo del giudice nella delimitazione dell'incarico, il controllo deontologico del Consiglio dell'Ordine e la necessit  di canali ordinati di segnalazione, al fine di preservare la funzione difensiva e garantista del curatore speciale.

Parole chiave: curatore speciale; responsabilit ; controllo giudiziario; COA; segnalazioni; deontologia forense; art. 473-bis.8 c.p.c.; interesse del minore

1. Premessa normativa

La funzione del curatore speciale del minore impone, anzitutto, una ricostruzione essenziale del quadro normativo di riferimento. L'art. 78 c.p.c. consente la nomina di un rappresentante temporaneo quando il soggetto non possa stare in giudizio autonomamente o quando emerga un conflitto di interessi con il rappresentante ordinario. Nel processo familiare e minorile, tale previsione si innesta oggi nel sistema del rito unitario introdotto dalla Riforma Cartabia, con particolare rilievo degli artt. 473-bis e seguenti c.p.c.

L'art. 473-bis.8 c.p.c. prevede la nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullit  degli atti del procedimento, nelle ipotesi in cui il pubblico ministero chiedi la decadenza

dalla responsabilit  genitoriale, nei procedimenti collegati all'art. 403 c.c. o all'affidamento del minore, nei casi in cui emerga un pregiudizio tale da precludere l'adeguata rappresentanza processuale da parte dei genitori e quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni. A tale disciplina si affiancano le disposizioni sull'ascolto del minore e sulla partecipazione effettiva al procedimento, nonch  le fonti sovranazionali, tra cui gli artt. 9 e 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

L'art. 9 della Convenzione assume un rilievo centrale: il minore ha diritto a non essere separato dai genitori contro la loro volont , salvo che la separazione sia necessaria nel suo interesse preminente e avvenga nel rispetto delle garanzie di



legge. Da questo principio deriva una conseguenza operativa spesso trascurata: l'allontanamento dal nucleo familiare non può diventare una misura protratta oltre il necessario, né può perpetuarsi su presupposti che si siano rivelati infondati o superati. Il curatore speciale è chiamato a presidiare, nel processo, anche il rispetto di questa garanzia.

2. La funzione propria: rappresentare, non decidere

La funzione del curatore speciale è quella dell'avvocato del minore: raccoglierne le istanze, comprenderne il linguaggio, rappresentarne fedelmente la posizione processuale e sottoporla al giudice. Nulla di più, ma anche nulla di meno. Il curatore speciale non è un giudice, non è un ausiliario sostitutivo del giudice, non è un soggetto dotato di poteri decisorii o para-decisorii. La sua funzione non consiste nel sostituire alla volontà del minore una valutazione personale, seppure ispirata al richiamo astratto all'interesse superiore.

Il mandato del curatore speciale è certamente un incarico professionale, ma non si esaurisce nella dimensione tecnica. Esso implica una tutela del soggetto debole, spesso in via sostitutiva, e richiede un impegno di alto valore civico. Proprio per questa ragione, la funzione deve essere esercitata con equilibrio, competenza e piena consapevolezza dei propri limiti.

3. Le principali criticità applicative

L'esperienza applicativa mostra che la disciplina, pur rafforzata dalla Riforma Cartabia, non è sufficiente da sola a prevenire distorsioni. Non pochi

operatori hanno segnalato difficoltà nella gestione dei singoli casi e nell'esatta comprensione del ruolo. Le criticità più frequenti riguardano, in primo luogo, incarichi formulati in termini generici e onnicomprensivi, che finiscono per attribuire al curatore poteri di indirizzo, vigilanza o valutazione propri del giudice.

Un secondo profilo problematico riguarda i casi in cui il curatore si sostituisce in modo autoreferenziale alla volontà manifestata dal minore, ritenendo di interpretarla in chiave evolutiva o nel superiore interesse, senza un effettivo raccordo con la posizione concreta del minore. A ciò si aggiungono l'assenza di un controllo giudiziario periodico sull'operato del curatore, la difficoltà per famiglie e minori di individuare canali ordinati di segnalazione e il rischio di permanenze in comunità protratte senza rivalutazione sostanziale, anche quando le ragioni dell'allontanamento siano venute meno.

4. Il rischio della delega giudiziaria eccessivamente ampia

L'errore più diffuso e più grave è rappresentato dalla delega giudiziaria eccessivamente ampia. Quando il decreto di nomina non perimetra il mandato, individuando con precisione gli atti da compiere, i procedimenti rilevanti, i limiti dell'intervento e le modalità di relazione al giudice, il curatore viene investito di un ruolo che la legge non gli assegna. Il rischio è duplice: da un lato, il curatore può esercitare funzioni para-giudicanti senza le garanzie proprie del processo; dall'altro, la responsabilità professionale e deontologica tende a sfumare in un perimetro indefinito.



Il decreto di nomina dovrebbe quindi indicare in modo chiaro gli atti consentiti, gli ambiti di intervento, gli eventuali poteri sostanziali specificamente attribuiti e le attività escluse. Una delega generica costituisce di per se una fonte di rischio, per il minore, per le famiglie, per il giudice e per lo stesso professionista nominato.

5. Responsabilit  deontologica e ruolo del Consiglio dell'Ordine

Un ulteriore errore consiste nel ritenere che il curatore speciale, in quanto nominato dal giudice, sia sottratto ai meccanismi ordinari di controllo deontologico. Non   cos . Il curatore speciale resta un avvocato, soggetto alle norme del Codice deontologico forense e alla vigilanza del Consiglio dell'Ordine. La vigilanza deontologica degli Ordini, in costante raccordo con gli uffici giudiziari, costituisce un presidio essenziale per la tutela dell'immagine dell'avvocatura e per la credibilit  del sistema.

Il curatore che esercita male il proprio incarico non danneggia soltanto il singolo procedimento, ma compromette la fiducia nella funzione. Per questo il controllo non deve essere percepito come una minaccia alla figura del curatore, ma come una garanzia della sua stessa autorevolezza. Valorizzare i professionisti capaci e diligenti significa anche distinguere le condotte conformi alla funzione da quelle che meritano attenzione disciplinare.

6. Famiglie, minori e canali di segnalazione

Le famiglie e i minori devono poter segnalare eventuali criticit  nell'operato del curatore attraverso canali ordinati, conoscibili e verificabili. La possibilit  di

far emergere anomalie non   un attacco alla funzione, ma una garanzia del sistema. Naturalmente occorre distinguere tra contestazione motivata e pressione indebita: la prima costituisce espressione del diritto di difesa e di partecipazione; la seconda pu  integrare una condotta non consentita e, se del caso, sanzionabile.

In questo quadro, il Consiglio dell'Ordine assume un ruolo naturale di vigilanza attiva. Esso pu  ricevere, da colleghi, uffici, cittadini e parti interessate, segnalazioni relative a comportamenti del curatore non conformi al mandato, alla deontologia o alla funzione difensiva. Affinch  tale canale sia effettivo, deve essere conosciuto, praticabile e sottratto tanto alla logica della denuncia emotiva quanto a quella dell'opacit  corporativa.

7. Proposte operative

Al fine di ridurre le distorsioni applicative, possono individuarsi alcune linee operative. In primo luogo, l'adozione di un modello standardizzato di incarico, capace di escludere espressamente deleghe generiche o di contenuto paradedicorio. In secondo luogo, la previsione di verifiche periodiche sull'operato del curatore, anche in forma camerale, con possibilit  di audizione dei soggetti interessati quando cio sia necessario.

Occorre, inoltre, promuovere linee guida deontologiche specifiche per i curatori speciali dei minori, con indicazione dei comportamenti non conformi e delle possibili conseguenze disciplinari. A cio dovrebbe accompagnarsi un'informazione strutturata alle famiglie, al momento della nomina del curatore, sui canali disponibili per segnalare eventuali anomalie, incluso il Consiglio dell'Ordine competente.



Infine, nei casi di allontanamento, deve essere costantemente verificata la possibilità del rientro nel nucleo familiare quando vengano meno o risultino infondate le ragioni della misura. La revisione periodica delle collocazioni in comunità non è un adempimento formale, ma una garanzia sostanziale del diritto del minore a una tutela proporzionata, attuale e non inutilmente afflittiva.

8. Conclusioni

La funzione del curatore speciale non è in discussione. In discussione è, piuttosto, la sua conformità alla legge, alla deontologia forense e al mandato ricevuto. Restituire chiarezza al perimetro dell'incarico e oggi una responsabilità collettiva: del giudice, che deve delimitare il mandato; del curatore, che deve esercitarlo con misura; del COA, che deve vigilare; delle famiglie e del minore, che devono poter far emergere criticità reali attraverso canali ordinati.

Solo un sistema capace di coniugare fiducia, controllo e responsabilità può rendere il curatore speciale ciò che deve essere: non un potere autonomo sulla vita del minore, ma un presidio di rappresentanza processuale, legalità e tutela effettiva.

* **Avv. Veronica Dettori**, ANF Sindacato Forense di Napoli, relatrice alla Tavola Rotonda "Il Curatore Speciale" del 23 giugno 2026, con contributo dedicato a responsabilità, controlli e segnalazioni nell'esercizio della funzione del curatore speciale del minore.

Sindacato Forense di Napoli



ATTI DI STUDIO - TAVOLA ROTONDA "IL CURATORE SPECIALE"

Curatore speciale del minore

Dalla prassi frammentata a un modello regolato di nomina, funzione e controllo

di Avv. Claudia Salemme*

Abstract - La relazione conclusiva propone una sistematizzazione delle criticità emerse nella prassi e individua un modello operativo di nomina, funzione, ascolto, monitoraggio e formazione specialistica del curatore speciale del minore.

Parole chiave: decreto di nomina; modello regolato; ascolto; controllo; osservatorio; formazione specialistica.

Curatore speciale del minore: dalla prassi frammentata a un modello regolato di nomina, funzione e controllo
Intervento conclusivo a cura dell'Avv. Claudia Salemme
Apertura Dopo gli interventi tecnici e pratici che mi hanno preceduto, credo che il compito di una relazione conclusiva non sia quello di ripetere i singoli profili già esaminati, ma di provare a tirare le fila.

Il tema del curatore speciale del minore si colloca oggi in un punto nevralgico del processo familiare e minorile: da un lato, vi è l'esigenza di assicurare al minore una rappresentanza effettiva e autonoma; dall'altro, vi è il rischio che una figura nata come presidio di garanzia venga esercitata in modo incerto, disomogeneo o eccessivamente ampio.

Il problema, dunque, non è mettere in discussione l'utilità del curatore speciale. Il problema è regolarne meglio la funzione. Oggi, nella prassi, e in particolare anche nei decreti di nomina utilizzati davanti ad alcuni uffici minorili, il provvedimento spesso si limita a

individuare il soggetto nominato, senza chiarire in modo analitico quali siano i compiti, i poteri, i limiti, gli obblighi di relazione e le modalità di interlocuzione con il minore, con le parti, con i servizi e con il giudice.

Questa lacuna non è meramente formale. Un decreto di nomina privo di contenuto funzionale genera incertezza.

E l'incertezza, in questa materia, produce tre rischi: il primo è che il curatore non sappia esattamente quali attività debba svolgere; il secondo è che le parti non siano in grado di controllare il perimetro dell'incarico; il terzo è che, nella prassi, il curatore finisca per svolgere funzioni che non appartengono alla rappresentanza processuale, ma si avvicinano impropriamente alla valutazione, alla vigilanza sostanziale o addirittura alla decisione.

Il punto di partenza deve restare fermo: il curatore speciale è il rappresentante processuale del minore. Non è un giudice, non è un consulente tecnico, non è un assistente sociale, non è un controllore



della famiglia e non è un organo sostitutivo dell'autorità giudiziaria. La giurisprudenza di legittimità ha valorizzato la posizione autonoma del minore nel procedimento, soprattutto sotto il profilo dell'ascolto e del contraddittorio. Cass. civ., Sez. I, 30 luglio 2020, n. 16410, ha ribadito la posizione del minore quale parte in senso sostanziale. Cass. civ., Sez. I, 6 dicembre 2021, n. 38719, e Cass. civ., Sez. VI-I, 21 aprile 2022, n. 12802, hanno affermato la necessità della nomina del curatore speciale nei procedimenti de potestate quando emerga un conflitto di interessi con i rappresentanti legali.

Più di recente, Cass. civ., Sez. I, 18 settembre 2025, n. 25555, ha riaffermato con particolare chiarezza che l'ascolto del minore capace di discernimento non può essere omissso senza specifica motivazione e non può essere sostituito dalle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio.

Questi principi non trasformano però il curatore speciale in un decisore parallelo.

Al contrario, confermano che il minore deve essere rappresentato e ascoltato all'interno del processo, secondo regole verificabili.

1. Decreto di nomina: da atto nominativo a provvedimento funzionale. Da qui nasce la prima proposta operativa: occorre che le prassi dei Tribunali, o preferibilmente lo stesso legislatore, prevedano che il decreto di nomina del curatore speciale contenga un vero e proprio canovaccio dei compiti e dei poteri attribuiti.

Non un decreto standard rigido, uguale per ogni procedimento, ma un modello strutturato, adattabile al caso concreto.

Il decreto dovrebbe indicare almeno: 1. la norma applicata; 2. la ragione concreta della nomina; 3. il conflitto di interessi rilevato o la ragione dell'inadeguatezza della rappresentanza ordinaria; 4. il procedimento nel quale il curatore opera; 5. la durata dell'incarico o il termine per la prima verifica; 6. i poteri processuali conferiti; 7. gli eventuali poteri di rappresentanza sostanziale, se espressamente attribuiti; 8. le attività di ascolto del minore; 9. le modalità di interlocuzione con servizi sociali, comunità, scuola, sanitari e altri operatori; 10. gli obblighi di relazione periodica al giudice; 11. i limiti dell'incarico; 12. le attività escluse.

In particolare, i poteri processuali ordinariamente assegnabili dovrebbero essere indicati in modo espresso: costituirsi nel procedimento, esaminare atti e documenti, partecipare alle udienze, depositare memorie e istanze, formulare richieste istruttorie, proporre reclami o impugnazioni quando consentito, chiedere la modifica o la revoca dei provvedimenti non più attuali. Accanto a questi, il decreto dovrebbe specificare i compiti connessi all'ascolto del minore: informarlo del ruolo del curatore con linguaggio adeguato, ascoltarlo nel rispetto dell'art. 315-bis c.c. e dell'art. 473-bis.4 c.p.c., riferire fedelmente al giudice la volontà manifestata, distinguere tra dichiarazioni del minore, valutazioni del curatore ed elementi oggettivi del procedimento, segnalare eventuali condizionamenti, pressioni o manipolazioni. I



Il decreto dovrebbe poi chiarire le interlocuzioni consentite: con i servizi sociali, con la comunità, con la scuola, con gli operatori sanitari, con gli affidatari o con altre figure significative. Ma anche qui serve un limite: l'interlocuzione non può trasformarsi in indagine privata, né in attività valutativa sostitutiva della CTU o dei servizi.

Altra distinzione essenziale riguarda i poteri sostanziali.

Le Raccomandazioni del Consiglio Nazionale Forense sono chiare nel richiedere che, quando al curatore siano attribuiti poteri di rappresentanza sostanziale, questi siano specificati dal giudice.

La rappresentanza sostanziale non può essere presunta, né ricavata implicitamente dalla nomina.

Deve essere prevista, delimitata e finalizzata a uno scopo determinato.

Il decreto dovrebbe quindi contenere anche una parte negativa, cioè l'indicazione di ciò che il curatore non può fare.

Il curatore non può sostituirsi al giudice.

Non può decidere il collocamento.

Non può autorizzare o impedire autonomamente incontri familiari.

Non può imporre prescrizioni ai genitori. Non può svolgere attività di valutazione psicologica.

Non può assumere il ruolo dei servizi sociali.

Non può trasformare la propria opinione personale nell'interesse oggettivo del minore. Questa chiarificazione avrebbe un effetto molto concreto: renderebbe il

curatore più forte, non più debole. Perché una funzione delimitata è una funzione più autorevole.

2. Ascolto del minore Il secondo asse di riforma riguarda l'ascolto del minore. L'art. 473-bis.8 c.p.c. prevede che il curatore speciale proceda all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 315-bis c.c. e nel rispetto dei limiti dell'art. 473-bis.4 c.p.c. Il dato normativo deve essere letto anche alla luce del Commento generale n. 12 del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, che considera il diritto del minore a essere ascoltato non una formalità, ma un principio generale della Convenzione.

Da ciò discende una conseguenza pratica: l'ascolto non può essere un atto simbolico, né un colloquio suggestivo, né una raccolta informale di dichiarazioni da utilizzare secondo convenienza.

Il minore deve essere informato, deve comprendere il ruolo del curatore, deve sapere che la sua opinione sarà considerata ma non necessariamente accolta, deve poter parlare in un contesto non intimidatorio, senza pressioni e senza colpevolizzazioni. La volontà del minore va riferita fedelmente, ma non recepita automaticamente.

È necessario evitare due errori opposti: ignorare il minore oppure assumere ogni sua dichiarazione come dato puro, libero e decisivo. Il compito dell'operatore giuridico è più complesso: ascoltare, contestualizzare, verificare se vi siano pressioni o condizionamenti, e riportare al giudice la posizione del minore senza deformarla.

3. Allontanamento dal nucleo familiare Il terzo asse riguarda l'allontanamento dal nucleo familiare. Gli artt. 403, 330 e 333



c.c. rappresentano strumenti diversi, ma spesso nella prassi finiscono per collocarsi lungo la stessa traiettoria: l'urgenza, la limitazione della responsabilità genitoriale, l'eventuale stabilizzazione della collocazione fuori famiglia. L'art. 403 c.c. deve restare uno strumento eccezionale, legato a situazioni di grave pregiudizio e di emergenza. Il rischio è che l'intervento urgente diventi il fatto compiuto su cui poi si innestano procedimenti successivi destinati a consolidare la permanenza del minore fuori famiglia. Per questo occorre introdurre una verifica periodica rigorosa della collocazione fuori famiglia, soprattutto quando il minore sia inserito in comunità. La verifica dovrebbe riguardare: 1. l'attualità del pericolo; 2. le ragioni della prosecuzione della misura; 3. l'esistenza di alternative familiari o parentali; 4. il progetto educativo individualizzato; 5. i tempi prevedibili del rientro; 6. la volontà del minore; 7. gli interventi svolti sui genitori; 8. le ragioni per cui il rientro non sia ancora possibile.

Il rientro familiare non deve essere un'ipotesi residuale dimenticata.

Deve diventare un obiettivo da verificare ogni volta che siano cessate, ridimensionate o risultate infondate le ragioni dell'allontanamento.

4. Monitoraggio, dati e osservatorio Il quarto asse riguarda il controllo dell'operato del curatore. Oggi il controllo è frammentato. È rimesso, in larga misura, al giudice che ha nominato il curatore, alle eventuali istanze delle parti, all'iniziativa dei difensori e, solo in caso di segnalazione, al controllo deontologico del Consiglio dell'Ordine. Manca un

sistema ordinato, stabile e conoscibile di monitoraggio.

È qui che il tema del curatore speciale si collega a una tendenza legislativa più ampia emersa nell'ultimo periodo.

In Parlamento sono state discusse o approvate iniziative che vanno nella direzione della raccolta centralizzata di dati su fenomeni minorili particolarmente delicati.

Questi interventi muovono da una consapevolezza comune: nei settori che riguardano i minori non basta intervenire caso per caso. È necessario conoscere il fenomeno, raccogliere dati, monitorare le prassi, individuare distorsioni, verificare la durata delle misure, misurare la ricorrenza degli interventi e costruire politiche pubbliche fondate su dati attendibili. Lo stesso ragionamento potrebbe essere esteso, con tutte le cautele necessarie, alla figura del curatore speciale del minore. Si potrebbe prevedere l'istituzione di un osservatorio specifico presso il Ministero della Giustizia, oppure presso il Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, eventualmente con composizione interistituzionale. L'osservatorio potrebbe raccogliere, elaborare e pubblicare dati aggregati sulle nomine dei curatori speciali, sulle prassi applicative e sulla durata degli incarichi, senza accedere al merito sensibile delle singole vicende familiari se non nei limiti strettamente necessari e con rigorose garanzie di riservatezza. In alternativa, o in aggiunta, si potrebbe prevedere un sistema unico di acquisizione dei dati relativi alle nomine dei curatori speciali. Non un archivio accessibile indiscriminatamente, non una banca dati



contenente il merito delle vicende familiari, ma un sistema regolato, riservato e protetto, destinato a raccogliere informazioni essenziali e prevalentemente statistiche.

Ad esempio:

1. numero delle nomine;
2. ufficio giudiziario che procede;
3. tipologia del procedimento;
4. durata dell'incarico;
5. presenza o assenza di poteri sostanziali;
6. deposito delle relazioni periodiche;
7. casi di sostituzione del curatore;
8. segnalazioni deontologiche;
9. durata delle collocazioni fuori famiglia nei procedimenti collegati;
10. esito finale rispetto al rientro familiare o alla stabilizzazione della misura;
11. eventuale utilizzo di modelli di decreto strutturati;
12. eventuali criticità ricorrenti segnalate dagli uffici giudiziari o dai Consigli dell'Ordine.

Naturalmente, un simile sistema dovrebbe essere costruito con estrema attenzione alla riservatezza. I dati dovrebbero essere minimizzati, pseudonimizzati o anonimizzati ove possibile, consultabili solo da soggetti qualificati, per finalità determinate, con regole rigorose di conservazione, accesso, tracciamento e cancellazione. La delicatezza delle informazioni impone che il bisogno di conoscenza del fenomeno non si trasformi mai in esposizione indebita delle persone minorenni e delle loro famiglie.

La proposta, quindi, non è creare un controllo burocratico fine a se stesso, ma

introdurre una forma di conoscenza istituzionale del fenomeno. Senza dati centralizzati, ogni ufficio resta isolato. Ogni prassi resta locale.

Ogni criticità rischia di apparire come caso singolo.

Con dati correttamente raccolti, invece, si può capire se le nomine aumentano, quanto durano gli incarichi, quali poteri vengono attribuiti, quante volte vengono depositate relazioni, quali sono le prassi più virtuose e dove emergono distorsioni.

5. Formazione specialistica Il quinto asse di riforma riguarda la formazione specialistica. Il curatore speciale del minore non può essere individuato soltanto sulla base della generica iscrizione all'albo o di una generica esperienza forense. L'incarico richiede competenze specifiche, perché si muove in un terreno nel quale si intrecciano processo civile, diritto di famiglia, diritto minorile, deontologia, ascolto del minore, psicologia dell'età evolutiva, trauma, conflitto familiare, servizi sociali e misure di protezione. La formazione dovrebbe quindi essere specialistica, continuativa e verificabile. Non basta prevedere corsi una tantum. Occorrerebbe immaginare un sistema di aggiornamento periodico, con moduli dedicati almeno a:

1. ruolo e limiti del curatore speciale;
2. distinzione tra rappresentanza processuale e rappresentanza sostanziale;
3. ascolto del minore e tecniche di comunicazione non suggestiva;
4. diritto del minore alla partecipazione e fonti sovranazionali;
5. procedimenti de potestate;
6. art. 403 c.c. e misure di allontanamento urgente;



7. rapporti con servizi sociali, comunità, scuola e operatori sanitari;
8. profili deontologici e incompatibilità;
9. gestione delle segnalazioni di abuso, incuria o condizionamento;
10. tutela della riservatezza e trattamento dei dati sensibili.

La formazione deve servire anche a chiarire ciò che il curatore non deve fare.

Il curatore non deve suggestionare il minore, non deve sostituire la propria opinione alla volontà manifestata, non deve agire come controllore morale dei genitori, non deve assumere un ruolo punitivo e non deve trasformarsi in un decisore informale. In questa prospettiva, potrebbe essere utile prevedere elenchi di curatori speciali fondati non soltanto sulla disponibilità del professionista, ma anche sul possesso di requisiti formativi specifici e sull'aggiornamento periodico. La formazione, in altre parole, dovrebbe diventare condizione di qualità della nomina.

Conclusione - In conclusione, le proposte che mi sembrano più urgenti sono cinque. La prima: prevedere, per legge o almeno mediante prassi condivise, un modello strutturato di decreto di nomina del curatore speciale, con indicazione di compiti, poteri, limiti e obblighi di relazione. La seconda: distinguere chiaramente i poteri processuali dai poteri sostanziali, stabilendo che questi ultimi non possono mai presumersi, ma devono essere espressamente attribuiti e specificamente delimitati.

La terza: rafforzare l'ascolto del minore, rendendolo effettivo, non suggestivo, rispettoso della sua età e della sua capacità

di discernimento, e imponendo al curatore di riferire fedelmente la volontà manifestata, distinguendola dalle proprie valutazioni. La quarta: introdurre un sistema di monitoraggio dell'operato dei curatori, anche mediante un osservatorio ministeriale o una raccolta centralizzata di dati essenziali, nel rispetto rigoroso della riservatezza, così da superare l'attuale frammentazione dei controlli. La quinta: rendere effettiva la formazione specialistica dei curatori, attraverso percorsi obbligatori, aggiornamento periodico e criteri trasparenti di inserimento negli elenchi. Il filo conduttore è uno solo: passare dalla nomina del curatore come atto formale alla nomina del curatore come funzione regolata. Il curatore speciale del minore deve restare uno strumento di garanzia, non un potere autonomo sulla vita del minore. Deve dare voce processuale al minore, non sostituirsi al giudice. Deve contribuire alla legalità del procedimento, non creare un'area opaca di decisione informale. Se le prassi dei Tribunali e il legislatore sapranno muoversi in questa direzione, la figura del curatore speciale potrà davvero diventare ciò che dovrebbe essere: un presidio di contraddittorio, legalità e tutela effettiva dell'interesse concreto del minore.

* **Avv. Claudia Salemme**, relatrice alla Tavola Rotonda "Il Curatore Speciale" del 23 giugno 2026, autrice della relazione conclusiva dedicata alla proposta di un modello regolato di nomina, funzione, controllo e formazione specialistica.



SCUOLA DI LEGGE

ISTITUTO STUDI GIURIDICI SUPERIORI

Attestati di partecipazione alla Tavola Rotonda "Il Curatore Speciale"

La Scuola di Legge dell'Istituto degli Studi Giuridici Superiori informa che, ai fini dell'eventuale rilascio degli attestati di partecipazione relativi alla Tavola Rotonda "Il Curatore Speciale", svoltasi il 23 giugno 2026, i soli partecipanti effettivamente intervenuti all'evento potranno trasmettere apposita richiesta alla Rivista Lex et Jus.

La richiesta dovrà essere inviata esclusivamente all'indirizzo e-mail:

lexmerolla@libero.it

Alla comunicazione dovranno essere allegati:

- codice fiscale del richiedente;
- copia del tesserino professionale o di documento idoneo all'identificazione;
- richiesta espressa di rilascio dell'attestato, con indicazione del nome, cognome, recapito e qualifica professionale da riportare, ove necessario, nell'attestazione.

La presente comunicazione ha carattere meramente organizzativo e riguarda esclusivamente i partecipanti al convegno. Le richieste saranno evase compatibilmente con le verifiche interne di partecipazione e con i tempi tecnico-amministrativi della Segreteria scientifica.

Scuola di Legge - Istituto degli Studi Giuridici Superiori - Lex et Jus



NOTE E COMMENTI

L'abrogazione dell'art. 142 D.P.R. 115/2002**Patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di espulsione: una questione aperta tra dato testuale e tutela effettiva**

di Pasqualina Martone* - già Giudice di Pace di Napoli; componente Centro Studi e Ricerche Nazionale GDP - Immigrazione

L'abrogazione dell'art. 142 D.P.R. 115/2002 e il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di espulsione: una questione aperta tra dato testuale e tutela effettiva

Abstract

Il D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2026, n. 54, ha abrogato l'art. 142 D.P.R. 115/2002, norma tradizionalmente richiamata in materia di spese nei processi avverso i provvedimenti di espulsione dello straniero. La modifica impone una riflessione sistematica sul permanere dell'ammissione ex lege al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi di convalida dei provvedimenti questorili e nelle impugnazioni dei decreti prefettizi di espulsione. Il presente contributo propone una lettura prudente ma orientata alla conservazione della tutela speciale, valorizzando la perdurante vigenza dell'art. 13, comma 5-bis, D.Lgs. 286/1998 e dell'art. 18, comma 4, D.Lgs. 150/2011.

1. La questione pratica

La domanda è semplice solo in apparenza: dopo l'abrogazione dell'art. 142 D.P.R. 115/2002, lo straniero destinatario di un provvedimento espulsivo continua ad essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato in via automatica, oppure torna ad applicarsi integralmente il regime ordinario, con verifica del limite reddituale?

Il dubbio è sorto, in modo del tutto fisiologico, tra avvocati, magistrati onorari, funzionari amministrativi e operatori degli uffici giudiziari, chiamati quotidianamente a gestire procedimenti ad alta concentrazione temporale, nei quali il diritto di difesa non può essere trattato come profilo accessorio.

La questione riguarda principalmente due ambiti: da un lato, il giudizio di convalida relativo al provvedimento del Questore; dall'altro, l'impugnazione del decreto prefettizio di espulsione.

2. Il nuovo dato normativo: l'abrogazione dell'art. 142 T.U. spese di giustizia

L'art. 29, comma 3, del D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito dalla L. 24 aprile 2026, n. 54, ha disposto l'abrogazione dell'art. 142 D.P.R. 115/2002.

La disposizione abrogata costituiva, sino all'intervento del 2026, una delle principali basi normative richiamate per affermare che, nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino extra-UE, onorari e spese spettanti al difensore fossero a carico dell'erario.



Il dato è quindi certo: l'art. 142 non è più norma vigente e non dovrebbe essere richiamato come fondamento attuale della liquidazione. Tuttavia, da tale abrogazione non discende automaticamente che sia venuta meno ogni forma di ammissione speciale al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti in materia di espulsione. Occorre infatti verificare se il sistema contenga ulteriori e autonome previsioni, tuttora vigenti.

3. La convalida del provvedimento questorile

Per il giudizio di convalida, il riferimento centrale resta l'art. 13, comma 5-bis, D.Lgs. 286/1998. La norma disciplina la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera e prevede l'assistenza difensiva dello straniero, riconoscendo l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Il dato è rilevante perché si tratta di una previsione collocata non nel T.U. spese di giustizia, ma direttamente nel T.U. immigrazione. Pertanto, l'abrogazione dell'art. 142 D.P.R. 115/2002 non appare idonea, sul piano logico e sistematico, a determinare l'abrogazione implicita anche dell'art. 13, comma 5-bis, D.Lgs. 286/1998. L'abrogazione implicita, infatti, richiede incompatibilità assoluta tra la nuova disciplina e quella precedente. Qui, invece, la nuova disposizione ha espressamente colpito l'art. 142 del T.U. spese di giustizia, senza intervenire sulla previsione speciale del T.U. immigrazione. Ne deriva che, per la convalida, l'ammissione ex lege al patrocinio a spese dello Stato sembra conservare un fondamento testuale autonomo e tuttora utilizzabile.

4. L'impugnazione del decreto prefettizio di espulsione

Più delicata, ma a mio avviso risolvibile nello stesso senso, è la questione relativa all'impugnazione del decreto prefettizio di espulsione.

L'art. 13, comma 8, D.Lgs. 286/1998 rinvia oggi alla disciplina processuale contenuta nell'art. 18 D.Lgs. 150/2011. Quest'ultima norma, al comma 4, stabilisce che il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, se privo di difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice. Anche in questo caso il fondamento dell'ammissione non coincide più necessariamente con l'art. 142 D.P.R. 115/2002. Dopo l'abrogazione di quest'ultimo, la disposizione decisiva diventa l'art. 18, comma 4, D.Lgs. 150/2011, che non risulta abrogato. Il legislatore del 2026, dunque, ha eliminato una norma del T.U. spese di giustizia, ma non ha modificato la norma processuale speciale che regola proprio le controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati non membri dell'Unione europea. La conseguenza interpretativa più lineare è che l'ammissione al patrocinio continui a discendere direttamente dall'art. 18, comma 4, D.Lgs. 150/2011.

5. Reddito, automatismo e natura dell'ammissione

Il nodo più delicato riguarda la verifica reddituale. Nel patrocinio ordinario, l'ammissione presuppone il rispetto dei limiti reddituali previsti dal D.P.R. 115/2002 e una valutazione secondo il procedimento ordinario. Nei procedimenti di espulsione, invece, le norme speciali non formulano la



previsione come mera facoltà di chiedere il patrocinio, ma usano una formula diretta: il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Questa formulazione, letta nel contesto di procedimenti estremamente rapidi, nei quali il giudizio deve essere trattato e definito in tempi compressi, appare coerente con una forma di ammissione legale, non subordinata alla previa ordinaria verifica del reddito. La ratio è evidente: il diritto di difesa dello straniero destinatario di espulsione o accompagnamento alla frontiera non può dipendere, in concreto, da un accertamento documentale spesso incompatibile con la condizione materiale dell'interessato, con la difficoltà linguistica, con l'assenza di documentazione reddituale disponibile e con l'urgenza della decisione.

6. Effetti pratici per il difensore e per il giudice

L'abrogazione dell'art. 142 D.P.R. 115/2002 suggerisce comunque una maggiore precisione negli atti e nei provvedimenti.

Il difensore, nelle istanze di liquidazione, dovrebbe evitare il richiamo all'art. 142 come norma vigente e fondare la richiesta sulle disposizioni speciali ancora operative: art. 13, comma 5-bis, D.Lgs. 286/1998 per la convalida; art. 18, comma 4, D.Lgs. 150/2011 per l'impugnazione del decreto prefettizio; artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002 per il procedimento di liquidazione. Il giudice, a sua volta, potrà motivare la liquidazione valorizzando la perdurante previsione speciale di ammissione, precisando che l'abrogazione

dell'art. 142 incide sul precedente raccordo interno al T.U. spese di giustizia, ma non elimina le autonome norme speciali in materia di immigrazione e rito dell'espulsione.

7. Una conclusione prudente

La conclusione più equilibrata può essere così formulata: l'art. 142 D.P.R. 115/2002 è stato abrogato e non va più richiamato come norma vigente; tuttavia, l'abrogazione non sembra avere travolto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di convalida del provvedimento questorile e di impugnazione del decreto prefettizio di espulsione, poiché permangono norme speciali autonome, rispettivamente nell'art. 13, comma 5-bis, D.Lgs. 286/1998 e nell'art. 18, comma 4, D.Lgs. 150/2011.

Si tratta, tuttavia, di una materia destinata a generare prassi applicative non uniformi. Sarà quindi necessario monitorare gli orientamenti degli uffici giudiziari, le eventuali circolari ministeriali e le prime decisioni successive alla novella del 2026.

Allo stato, la lettura più conforme al dato normativo vigente e alla funzione costituzionale del diritto di difesa è quella della permanenza dell'ammissione ex lege, pur con l'accortezza di non fondarla più sull'abrogato art. 142 T.U. spese di giustizia

** Pasqualina Martone, già Giudice di Pace di Napoli, componente del Centro Studi e Ricerche Nazionale GDP – Immigrazione*



NOTE E COMMENTI

Compensi dei consulenti tecnici e dei periti

Qualita degli elaborati, dignita della funzione ausiliaria e riforma dei criteri di liquidazione

di Manlio Merolla*

Nota redazionale: il presente contributo richiama il recente dibattito sull'adeguamento dei compensi degli ausiliari del giudice e sulla qualita degli elaborati tecnici.

Abstract - Il contributo affronta il tema dell'adeguamento dei compensi spettanti ai consulenti tecnici d'ufficio e ai periti, non come questione meramente contabile, ma come profilo essenziale della qualita della giurisdizione. Diverse pubblicazioni nei social scientifici e giuridici evidenziano il rapporto tra remunerazione dell'attivita tecnica, selezione di professionalita qualificate, completezza degli elaborati e ragionevole durata del processo, proponendo interventi realistici: aggiornamento periodico dei parametri, superabilita motivata dei tetti massimi, distinzione tra consulenze semplici, complesse e ad alta specializzazione, acconti effettivi, liquidazioni tempestive e valorizzazione della qualita tecnica.

Parole chiave: CTU; periti; ausiliari del giudice; compensi; qualita degli elaborati; tetto massimo; efficienza processuale; giustizia civile.

1. Il problema: compensi inadeguati e impoverimento della funzione tecnica

La questione dei compensi spettanti ai consulenti tecnici d'ufficio e ai periti dei tribunali non puo essere relegata a un tema meramente contabile. Essa investe, in modo diretto, la qualita della giurisdizione. Quando il giudice affida a un ausiliario un incarico tecnico, medico-legale, contabile, ingegneristico, psicologico, estimativo o comunque specialistico, non sta semplicemente delegando un'attivita accessoria: sta acquisendo un contributo conoscitivo che, in molte controversie, puo diventare decisivo per la corretta ricostruzione del fatto, per la

quantificazione del danno, per l'accertamento di un nesso causale o per la verifica di una condizione personale, patrimoniale o sanitaria.

Da questo punto di vista, il compenso dell'ausiliario non e soltanto la remunerazione di una prestazione professionale. E anche il riconoscimento della serietà dell'incarico, della responsabilita assunta e del valore che l'ordinamento attribuisce alla qualita dell'accertamento tecnico.

Tra le segnalazioni web suddette oggetto di commento alcune richiamano un tema ormai non piu rinviabile: l'adeguamento



dei compensi dei consulenti tecnici e dei periti, con particolare riferimento all'eliminazione o, quanto meno, alla revisione del tetto massimo previsto per determinate attività. Il punto essenziale è semplice: se l'ordinamento richiede elaborati tecnici sempre più accurati, specialistici, documentati e tempestivi, non può continuare a remunerarli secondo parametri che, in molti casi, appaiono non più coerenti con la complessità attuale delle prestazioni richieste.

1-bis. Il dato storico: compensi ancora ancorati al D.M. 30 maggio 2002

Il profilo critico emerge con particolare evidenza se si considera il dato storico della disciplina: il decreto del Ministro della Giustizia 30 maggio 2002 ha adeguato i compensi spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori muovendo da valori risalenti al 1988 e prevedendo, almeno in astratto, un meccanismo di aggiornamento periodico collegato alla variazione del costo della vita. Nella prassi, tuttavia, le tabelle sono rimaste sostanzialmente ferme per oltre venti anni, con effetti sempre più evidenti sulla dignità economica dell'incarico e sulla possibilità di attrarre professionalità realmente qualificate.

La questione non riguarda soltanto i consulenti tecnici d'ufficio del processo ordinario, ma assume particolare rilievo anche per i periti e per gli ausiliari chiamati a prestare la propria opera nei procedimenti davanti agli uffici giudiziari onorari. In realtà territoriali complesse come Napoli - e, verosimilmente, in molti altri distretti - il sistema delle liquidazioni continua a confrontarsi con parametri storicamente superati e con prassi

applicative che non sempre riescono a distinguere tra incarichi semplici, incarichi complessi e attività ad alta specializzazione.

Anche l'intervento della Corte costituzionale n. 16/2025, pur incidendo su uno specifico profilo della liquidazione degli onorari successivi alla prima, non risolve il nodo di fondo: l'impianto tabellare resta inadeguato rispetto ai costi professionali attuali, alla complessità crescente degli incarichi e alla responsabilità assunta dagli ausiliari. Il dato che deve essere posto al centro della riflessione è dunque chiaro: non si tratta di aumentare meccanicamente ogni compenso, ma di restituire al giudice strumenti proporzionati per remunerare correttamente la qualità e la complessità della prestazione tecnica.

Nota redazionale - Il riferimento è tratto da diverse segnalazioni nel web, che evidenziano come il sistema dei compensi dei consulenti tecnici e dei periti sia ancora, nella sostanza, ancorato al quadro introdotto dal D.M. 30 maggio 2002.

2. La CTU non è un adempimento burocratico

Una delle distorsioni più frequenti consiste nel considerare la consulenza tecnica d'ufficio come un segmento procedimentale quasi automatico, destinato a produrre un elaborato standard. Non è così. La CTU, quando correttamente disposta, costituisce un momento qualificato dell'istruzione. L'ausiliario del giudice è chiamato a svolgere un'attività che richiede autonomia tecnica, imparzialità, metodo, capacità di sintesi e piena consapevolezza del perimetro del quesito.



La consulenza ben fatta non si limita a descrivere. Ordina i dati, individua le criticità, distingue ciò che è certo da ciò che è probabile, evidenzia i limiti dell'accertamento, risponde alle osservazioni delle parti e consente al giudice di decidere con maggiore consapevolezza.

Un elaborato carente, generico o frettoloso, al contrario, può produrre effetti gravemente distorsivi: supplementi di consulenza, chiarimenti ripetuti, contestazioni, impugnazioni, allungamento dei tempi processuali e indebolimento della decisione finale.

E quindi illusorio pensare che il contenimento dei compensi produca automaticamente risparmio per il sistema giustizia. Talvolta accade l'opposto: un compenso inadeguato può generare un accertamento incompleto, e un accertamento incompleto può produrre nuovo contenzioso, nuove attività e nuovi ritardi.

3. Il nesso tra compenso, responsabilità e qualità

Ogni incarico tecnico comporta responsabilità. Il CTU non decide la causa, ma il suo contributo può incidere profondamente sulla decisione. Nei giudizi di responsabilità sanitaria, nei procedimenti in materia di famiglia, nelle controversie edilizie, nei giudizi risarcitori, nelle opposizioni, nelle esecuzioni, nelle valutazioni patrimoniali e nei procedimenti che coinvolgono soggetti vulnerabili, l'accertamento tecnico assume spesso un peso determinante.

Un sistema che pretende qualità deve riconoscere qualità. E riconoscere qualità significa prevedere criteri di liquidazione

adeguati, aggiornati, proporzionati alla complessità dell'incarico e idonei a evitare che l'attività dell'ausiliario diventi una forma di collaborazione quasi gratuita con l'amministrazione della giustizia.

Il principio dovrebbe essere chiaro: il compenso deve essere proporzionato non solo al valore della causa, ma anche alla natura dell'accertamento, alla difficoltà tecnica, al tempo necessario, al numero dei documenti esaminati, al contraddittorio svolto, alla responsabilità assunta e all'utilità dell'elaborato per la decisione.

4. Il problema del tetto massimo

Particolare attenzione merita il tema del tetto massimo. Ogni sistema tariffario può legittimamente prevedere criteri, fasce, limiti e parametri. Tuttavia, un tetto massimo rigido rischia di diventare irragionevole quando impedisce di remunerare adeguatamente incarichi di particolare complessità.

Non tutte le consulenze sono uguali. Vi sono accertamenti semplici, circoscritti, seriali; ma vi sono anche incarichi che richiedono studio di fascicoli voluminosi, analisi di documentazione tecnica stratificata, sopralluoghi, incontri con le parti, elaborazioni complesse, valutazioni multidisciplinari, esame di osservazioni articolate, risposte puntuali e motivazione analitica.

Applicare a situazioni così diverse un limite invalicabile può produrre un effetto distorsivo: trattare allo stesso modo prestazioni radicalmente differenti. Il tetto massimo, pertanto, dovrebbe essere eliminato o quantomeno trasformato in un limite derogabile con motivazione del giudice, quando l'incarico presenti complessità particolare, valore elevato,



responsabilità specialistica o rilevante impatto sulla decisione.

5. La dignità dell'ausiliario come condizione della buona giustizia

L'ausiliario del giudice non è una figura secondaria. È parte del sistema giustizia, pur non appartenendo all'ordine giudiziario. La sua funzione è servente rispetto alla decisione, ma non per questo minore. Proprio perché il giudice non possiede direttamente tutte le competenze tecniche necessarie, l'apporto del consulente diventa essenziale nei casi in cui la decisione richieda saperi specialistici.

Occorre allora recuperare una cultura della dignità dell'ausiliario. Dignità significa compenso adeguato, ma anche chiarezza dell'incarico, rispetto dei tempi di pagamento, quesiti formulati con precisione, contraddittorio ordinato, possibilità di interlocuzione efficace con il giudice, tutela rispetto ad attività eccedenti il mandato e valorizzazione della qualità professionale.

6. Proposte operative

Una riforma efficace dovrebbe muoversi lungo direttrici realistiche. **La prima proposta** è l'aggiornamento periodico automatico dei compensi, collegato a indici oggettivi. Non è ragionevole che le tariffe restino cristallizzate per lunghi periodi, mentre mutano il costo della vita, i costi professionali, gli strumenti di lavoro e la complessità degli incarichi.

La seconda proposta è la revisione del tetto massimo, prevedendo la possibilità di superarlo con provvedimento motivato del giudice nei casi di particolare complessità. La motivazione potrebbe richiamare criteri predeterminati: numero e natura dei

quesiti, volume degli atti, specializzazione richiesta, durata delle operazioni peritali, numero di parti coinvolte, necessità di sopralluoghi, urgenza, responsabilità tecnica e incidenza dell'elaborato sulla decisione.

La terza proposta riguarda la distinzione tra consulenze semplici, complesse e ad alta specializzazione. Una classificazione più raffinata consentirebbe di evitare sia liquidazioni eccessive per incarichi minimi, sia compensi inadeguati per attività di particolare difficoltà. **La quarta proposta** è la previsione di acconti effettivi nei procedimenti più complessi. L'ausiliario non dovrebbe essere costretto ad anticipare per lungo tempo costi, energie e attività senza alcun riconoscimento intermedio, soprattutto quando l'incarico richiede spese vive, accessi, esami documentali estesi o attività protratte. **La quinta proposta** è la liquidazione tempestiva. Una giustizia che chiede collaborazione tecnica qualificata deve essere in grado di remunerarla in tempi ragionevoli. Il ritardo sistematico nei pagamenti è esso stesso una forma di svalutazione della funzione.

La sesta proposta è la valorizzazione della qualità degli elaborati. Gli uffici giudiziari potrebbero adottare buone prassi per monitorare puntualità, chiarezza, completezza, rispetto del contraddittorio, pertinenza delle risposte e capacità dell'elaborato di rispondere effettivamente al quesito. Non per creare graduatorie punitive, ma per favorire professionalità, formazione e responsabilità.

La settima proposta è la formazione continua degli ausiliari. L'aggiornamento non dovrebbe riguardare solo le



competenze tecniche di settore, ma anche il metodo della consulenza giudiziaria: redazione dell'elaborato, contraddittorio tecnico, limiti del mandato, linguaggio chiaro, distinzione tra accertamento tecnico e valutazione giuridica.

7. Il ruolo del giudice nella liquidazione

Anche in assenza di una riforma organica, il giudice conserva un ruolo fondamentale. La liquidazione non dovrebbe essere un atto meramente automatico. Essa dovrebbe tener conto, nei limiti consentiti dalla disciplina vigente, della concreta attività svolta, della complessità dell'incarico, della qualità dell'elaborato e dell'utilità effettiva per la decisione.

Naturalmente, la discrezionalità del giudice deve restare motivata e controllabile. Ma proprio la motivazione consente di evitare due opposti errori: da un lato, la liquidazione meccanicamente compressiva; dall'altro, la liquidazione non proporzionata. La corretta remunerazione dell'ausiliario non è a favore personale al professionista. È garanzia istituzionale del buon funzionamento del processo.

8. Una riforma possibile, non corporativa

Occorre evitare un equivoco. Chiedere l'adeguamento dei compensi dei CTU e dei periti non significa difendere un interesse corporativo. Significa affrontare una questione di efficienza e qualità della giurisdizione. Una consulenza tecnica ben svolta può ridurre i tempi del processo, prevenire contestazioni inutili, orientare le parti verso soluzioni conciliative, rendere più solida la decisione e diminuire il rischio di impugnazioni fondate su carenze istruttorie. Al contrario, un sistema che

svaluta l'apporto tecnico rischia di produrre consulenze meno approfondite, incarichi rifiutati dai professionisti migliori, rotazione impoverita degli albi, aumento del contenzioso e perdita di fiducia.

La riforma, dunque, dovrebbe essere pensata non contro la spesa pubblica, ma nell'interesse della spesa pubblica. Pagare correttamente un accertamento tecnico può costare meno che sopportare gli effetti di un accertamento insufficiente.

9. Conclusioni

Il tema dei compensi dei consulenti tecnici e dei periti impone una scelta culturale prima ancora che normativa. Vogliamo una giustizia che utilizzi il sapere tecnico come mero adempimento formale, oppure una giustizia che riconosca nell'accertamento specialistico uno strumento essenziale di verità processuale?

La qualità della decisione giudiziaria dipende anche dalla qualità degli apporti conoscitivi che il processo riesce ad acquisire. Se tali apporti sono richiesti a professionisti qualificati, essi devono essere remunerati in modo proporzionato, dignitoso e coerente con la responsabilità assunta. Adeguare i compensi, eliminare o rendere superabile il tetto massimo, aggiornare periodicamente i parametri, distinguere le consulenze per complessità, liquidare in tempi ragionevoli e valorizzare la qualità degli elaborati non sono concessioni. Sono condizioni di buon funzionamento della giurisdizione. Una giustizia che pretende competenza deve saperla riconoscere. Una giustizia che chiede responsabilità deve saperla remunerare. **Una giustizia che vuole decisioni migliori deve investire anche nella qualità dei suoi ausiliari.**



INSERTO SPECIALE
MASSIMARIO LEX ET JUS
Rassegna di giurisprudenza civile e immigrazione

Numero 2 / 2026

Sezione Civile - Sezione Immigrazione

Massime, annotazioni e schede di orientamento operativo

In aggiornamento con le sentenze da massimare

Direzione Scientifica: Manlio Merolla



INSERTO SPECIALE

MASSIMARIO LEX ET JUS

Rassegna di giurisprudenza civile e immigrazione

Il presente inserto è predisposto quale sezione autonoma del fascicolo n. 2/2026 della Rivista Lex et Jus, destinata alla pubblicazione di massime, annotazioni e schede di orientamento operativo. Le sentenze che saranno successivamente trasmesse verranno ordinate in due sezioni: giurisprudenza civile e giurisprudenza in materia di immigrazione, con criteri redazionali uniformi e richiamo sintetico ai principi di diritto rilevanti.

SEZIONE I - GIURISPRUDENZA CIVILE

Spazio riservato alle massime civili e alle note di orientamento. Le decisioni saranno inserite con indicazione dell'autorità giudiziaria, data, numero del provvedimento, oggetto, principio di diritto e breve nota redazionale.

Massime e commenti in materia civile

1. Diritto ecclesiastico - Sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio - Delibazione - Convivenza coniugale protratta - Limiti

Cass. civ., ord. n. 20389/2026

Massima - In tema di riconoscimento dell'efficacia civile della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, il giudice della delibazione deve verificare se il vizio del consenso accertato in sede canonica sia compatibile, nel caso concreto, con i principi dell'ordinamento statale. La convivenza coniugale effettiva e protratta per un lungo periodo, specie ove accompagnata dalla nascita di figli e dalla stabilizzazione di un progetto familiare, può assumere rilievo ostativo al riconoscimento dell'efficacia civile della pronuncia ecclesiastica, quando il vizio canonico non corrisponda a una causa di invalidità rilevante anche per l'ordinamento italiano.

Commento - L'ordinanza si colloca nel delicato punto di equilibrio tra autonomia dell'ordinamento canonico e limiti dell'ordine pubblico interno. La nullità ecclesiastica, pur fondata sul grave difetto di discrezione di giudizio, non opera automaticamente nell'ordinamento statale: il giudice italiano è chiamato a valutare la concreta incidenza del vizio sul consenso matrimoniale alla luce della successiva vita coniugale. La lunga convivenza matrimoniale, protrattasi per quasi trent'anni e con nascita di figli, non è un dato meramente fattuale, ma può esprimere una comunione di vita stabile, idonea a incidere sulla compatibilità della pronuncia canonica con i principi di tutela dell'affidamento, della certezza dei rapporti familiari e della rilevanza civile del matrimonio vissuto.



La decisione conferma, pertanto, che la delibazione non è un passaggio notarile di recepimento della sentenza ecclesiastica, ma un giudizio autonomo di compatibilità. Il vizio del consenso rilevante in sede canonica deve essere letto nel sistema civile, tenendo conto della durata della convivenza, della concreta attuazione del rapporto matrimoniale e degli effetti che il riconoscimento della nullità produrrebbe sui rapporti familiari consolidati.

Fonte redazionale - Segnalazione Giurisprudenza Civile - Giuricivile.it, 23 giugno 2026,

2. Famiglia - Assegno divorzile - Funzione perequativo-compensativa - Rinuncia professionale e conduzione della vita familiare

Cass. civ., Sez. I, ord. 5 giugno 2026, n. 18164

Massima - La funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile da attuazione al principio di solidarietà in favore del coniuge economicamente più debole. Il riconoscimento dell'assegno presuppone una rilevante disparità economico-patrimoniale tra gli ex coniugi e richiede l'accertamento del contributo fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare o personale dell'altro coniuge, anche mediante rinuncia a occasioni professionali, ove tale rinuncia sia frutto di accordo o di una conduzione univoca della vita familiare. In assenza della prova del nesso causale tra sacrificio personale e assetto familiare, l'assegno può trovare giustificazione soltanto nella funzione assistenziale.

Commento - La pronuncia valorizza il principio di autoresponsabilità nella storia della vita matrimoniale: il giudice deve accertare se l'equilibrio economico raggiunto al momento del divorzio sia il risultato di un effettivo sacrificio del coniuge più debole a vantaggio della famiglia o dell'altro coniuge. Tale accertamento può essere condotto anche mediante presunzioni, ma non può essere sostituito da automatismi fondati sulla sola durata del matrimonio o sulla mera disparità reddituale.

Fonte redazionale - Segnalazione allegata alla presente revisione.

SEZIONE II - IMMIGRAZIONE

Spazio riservato alle massime in materia di immigrazione, con particolare attenzione ai provvedimenti di convalida, alle opposizioni avverso decreti di espulsione, al patrocinio a spese dello Stato e alle garanzie procedurali dello straniero.

Fonte delle decisioni: Ufficio del Massimario e del Ruolo - EUAA, Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo.

Massime in materia di immigrazione e protezione internazionale

1. Protezione internazionale - Matrimonio forzato - Condizione di coercizione perdurante - Dovere di cooperazione istruttoria

Cass. civ., Sez. I, ord. 9 maggio 2025, n. 12378, Pres. Giusti, Rel. Tricomi



Massima - La condizione della donna già costretta a matrimonio forzato può integrare l'appartenenza ad un determinato gruppo sociale e imporre al giudice di verificare, anche mediante cooperazione istruttoria officiosa e fonti aggiornate sul Paese di origine, se il vincolo imposto determini una perdurante condizione di coercizione, minacce, pressioni familiari o trattamenti lesivi della dignità personale.

2. Protezione complementare - Vita privata e familiare - Radicamento sociale e lavorativo - Valutazione unitaria

Cass. civ., Sez. I, ord. 6 maggio 2025, n. 11898, Pres. Acierno, Rel. Reggiani

Massima - Ai fini della tutela della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU, il radicamento sociale, lavorativo o familiare dello straniero deve essere valutato in modo complessivo e non atomistico; l'integrazione non richiede una assimilazione completa e irreversibile, ma un significativo percorso di inserimento nella realtà locale.

3. Protezione complementare - Ex minore straniero non accompagnato - Lunga permanenza - Lavoro autonomo e conoscenza della lingua

Cass. civ., Sez. I, ord. 6 maggio 2025, n. 11902, Pres. Acierno, Rel. Reggiani

Massima - La lunga permanenza in Italia, la pregressa condizione di minore straniero non accompagnato, la conoscenza della lingua e l'avvio di attività lavorativa autonoma costituiscono elementi idonei a fondare una valutazione complessiva del radicamento, ove esaminati unitariamente alla luce dell'art. 8 CEDU.

4. Protezione complementare - Volontariato - Lavoro a tempo determinato - Interprete in udienza - Diritto di difesa

Cass. civ., Sez. I, ord. 6 maggio 2025, n. 11911, Pres. Acierno, Rel. Reggiani

Massima - Le attività di volontariato e i rapporti di lavoro a termine possono concorrere alla prova dell'integrazione. La presenza dell'interprete in udienza non dimostra, di per sé, l'assenza di conoscenza della lingua italiana, essendo funzionale alla piena garanzia del diritto di difesa.

5. Protezione complementare - Lavoro a termine - Legame coniugale - Convivenza - Valutazione non atomistica

Cass. civ., Sez. I, ord. 7 maggio 2025, n. 12001, Pres. Acierno, Rel. Caiazzo

Massima - In presenza di legame coniugale, la convivenza costituisce modalità tipica della relazione e non richiede prova autonoma ove non emergano elementi contrari. Le attività lavorative a tempo determinato succedutesi nel tempo devono essere valutate insieme alla condizione familiare, senza scomporre atomisticamente gli indici di integrazione.

6. Protezione speciale/complementare - Lunga permanenza - Lavoro irregolare o discontinuo - Relazione affettiva - Divieto di formalismo

Cass. civ., Sez. I, ord. 13 maggio 2025, n. 12765, Pres. Giusti, Rel. Dal Moro

Massima - Il giudice non può esaurire la valutazione della vita privata e familiare nel solo indice lavorativo, specie quando la mancanza di documentazione dipenda dalla difficoltà di



formalizzare rapporti di lavoro in assenza di titolo di soggiorno. Occorre una valutazione effettiva e unitaria di situazione abitativa, rete sociale, relazione affettiva, durata della permanenza e legami con il Paese di origine.

7. Protezione complementare dopo il Decreto Cutro - Obblighi costituzionali e internazionali - Handicap fisico - Vulnerabilità

Cass. civ., Sez. I, ord. 13 maggio 2025, n. 12768, Pres. Giusti, Rel. Tricomi

Massima - Le modifiche introdotte dal d.l. n. 20/2023 non eliminano l'obbligo di rispettare il sistema di tutela dei diritti fondamentali di matrice costituzionale e convenzionale. Anche dopo il cd. Decreto Cutro, la tutela della vita privata e familiare rileva tramite gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, imponendo una valutazione complessiva di salute, inserimento sociale e lavorativo, condizioni familiari e rischio di vulnerabilità nel Paese di origine.

8. Protezione internazionale - Credibilità soggettiva - Cooperazione istruttoria - Protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c)

Cass. civ., Sez. I, ord. 29 maggio 2025, n. 14318, Pres. Acierno, Rel. Mercolino

Massima - La valutazione negativa di credibilità può escludere l'approfondimento officioso in relazione allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b), d.lgs. n. 251/2007, ma non esonera il giudice dall'accertamento officioso della situazione generale dell'area di provenienza ai fini della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c).

9. Protezione internazionale - Ricorso per cassazione - Termine di trenta giorni - Comunicazione del decreto

Cass. civ., Sez. I, ord. 6 maggio 2025, n. 11889, Pres. Acierno, Rel. Mercolino

Massima - Nel rito speciale di protezione internazionale, il ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria. Non rileva, in senso contrario, che la comunicazione sia avvenuta dopo il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., attesa la specialità dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008.

Nota redazionale

Le massime sono formulate in forma redazionale sintetica, sulla base delle indicazioni trasmesse e della fonte richiamata. La sezione è destinata a successiva integrazione con ulteriori pronunce civili e in materia di immigrazione, che saranno ordinate per materia e per ufficio giudiziario.

SEZIONE III - GIURISPRUDENZA DELLA MAGISTRATURA
DI PACE D'ITALIA



Massime redazionali da pronunce e decreti allegati

1. Procedimento monitorio - Recupero dei compensi del difensore d'ufficio - Capitale ingiungibile - Compenso professionale netto - Esclusione di spese generali, CPA e IVA

Giudice di Pace di Napoli, Sesta Sezione civile, R.G. 563/2026, decreto ingiuntivo, Dr. Manlio Merolla.

Massima - Nel procedimento monitorio promosso dall'avvocato per il recupero dei compensi professionali maturati quale difensore d'ufficio, il credito azionabile ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. deve essere determinato con riferimento al compenso professionale netto, con esclusione dal capitale ingiungibile delle spese generali, del contributo previdenziale Cassa Forense e dell'IVA, trattandosi di accessori fiscali e previdenziali collegati alla fatturazione. Qualora il ricorso sia proposto per un importo comprensivo di tali accessori, il giudice può rideterminare il credito nei limiti del compenso netto e liquidare separatamente le spese del procedimento.

Osservazione operativa - La pronuncia assume rilievo nella prassi monitoria dei compensi professionali, poiché distingue tra capitale ingiungibile e accessori del compenso, offrendo un criterio utile per la corretta redazione dei ricorsi e per la liquidazione giudiziale.

2. Crediti commerciali ceduti - Documento di trasporto sottoscritto - Prova scritta - Interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 - Competenza per valore

Giudice di Pace di Sant'Agata de' Goti, R.G. 867/2025, decreto ingiuntivo, Dott. Luigi D'Ambrosio; Giudice di Pace di Napoli, R.G. 34851/2025, decreto ingiuntivo n. 13235/2025, Dott. Luca Galluccio.

Massima - Nei rapporti commerciali tra imprenditori, il documento di trasporto sottoscritto dal destinatario e dal vettore può costituire idonea prova scritta del credito ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, quando consenta di individuare la fornitura, il debitore e l'importo dovuto. In presenza di cessione del credito, la legittimazione attiva del cessionario può essere comprovata dalla documentazione contrattuale prodotta, ferma restando la natura libera della comunicazione al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c. Il credito derivante da operazioni commerciali tra imprese può essere assistito dagli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002.

Nota redazionale - Le pronunce allegate mostrano due applicazioni della tutela monitoria dei crediti commerciali ceduti: una dinanzi al Giudice di Pace di Sant'Agata de' Goti, per importo contenuto, e una dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, con concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642 c.p.c.

3. Preavviso di fermo amministrativo - Opposizione ex art. 615 c.p.c. - Cartelle già annullate o non validamente notificate - Interesse ad agire - Competenza del Giudice di Pace



Giudice di Pace di Napoli, sent. n. 12918/2016, R.G. 58241/2015; Giudice di Pace di Napoli, sent. n. 23618/2015, R.G. 27974/2015; Giudice di Pace di Napoli, sent. n. 24106/2015, R.G. 62966/2014.

Massima - Il preavviso di fermo amministrativo, quando fondato su cartelle esattoriali relative a sanzioni per violazioni del Codice della strada, può essere impugnato dinanzi al Giudice di Pace mediante opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove il debitore contesti l'esistenza del diritto dell'agente della riscossione di procedere, deducendo la mancata notificazione delle cartelle, l'intervenuto annullamento dei titoli presupposti, il pagamento o l'inesistenza del credito. La competenza va verificata in relazione alla natura dei crediti posti a fondamento della misura e alla contestazione concretamente proposta.

Commento operativo - I precedenti allegati confermano l'importanza del controllo sui titoli presupposti del fermo: ove le cartelle siano state già annullate, non notificate o comunque non idonee a sorreggere la pretesa esecutiva, viene meno il fondamento del preavviso e l'opponente conserva interesse all'accertamento negativo del credito e alla rimozione dell'atto consequenziale.

Nota di coordinamento - Le massime della presente sezione sono redatte in forma sintetica e anonymizzata, sulla base delle pronunce e dei decreti trasmessi alla Redazione, e sono destinate a successiva integrazione con ulteriori precedenti della Magistratura di Pace d'Italia.



RUBRICA ISTITUZIONALE

Associazione Nazionale Coordinamento Magistratura di Pace**Precisazioni sulla sottoscrizione della proposta congiunta****Comunicato congiunto - Napoli, 16 giugno 2026**

Fonte: Associazione Nazionale Coordinamento Magistratura di Pace, Comunicato congiunto “Precisazioni sulla sottoscrizione della proposta congiunta”, Napoli, 16 giugno 2026.

Abstract - La nota chiarisce il senso politico-istituzionale e tecnico-giuridico dell'adesione alla proposta congiunta delle associazioni della magistratura onoraria del ruolo ad esaurimento. Il documento richiama l'esigenza di un intervento normativo urgente, organico e finanziariamente responsabile, volto alla definizione dei diritti pregressi, alla ricostruzione previdenziale, alla tutela assistenziale e alla prevenzione di un contenzioso seriale, nonché alla modifica urgente della legge n. 51/2025 in materia di valutazione professionale, permanenza in servizio e stabilizzazione.

Parole chiave: magistratura di pace; magistratura onoraria; ruolo ad esaurimento; diritti pregressi; previdenza; ferie; TFR; legge n. 51/2025; valutazione quadriennale; permanenza in servizio.

1. Premessa redazionale

La Rivista Lex et Jus ospita nella presente rubrica istituzionale la nota dell'Associazione Nazionale Coordinamento Magistratura di Pace, quale documento di posizione e di chiarificazione in ordine alla sottoscrizione della proposta congiunta riguardante la magistratura onoraria del ruolo ad esaurimento. Il testo si colloca nel solco del dibattito, oggi particolarmente attuale, sulla piena attuazione dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e amministrativa in materia di tutela previdenziale, assistenziale e retributiva dei magistrati onorari confermati.

2. Il senso della sottoscrizione della proposta congiunta

L'Associazione chiarisce che l'adesione alla proposta congiunta deve essere letta come espressione di leale collaborazione istituzionale e non come rinuncia alla piena tutela dei diritti maturati. La finalità dichiarata è quella di concorrere a una disciplina transattiva, certa nei presupposti, semplice nei criteri applicativi e compatibile con la finanza pubblica, evitando al contempo la proliferazione di un contenzioso seriale, oneroso e prevedibile.

3. Diritti pregressi e tutela riparatoria

Il comunicato individua come nucleo essenziale dell'intervento normativo la definizione dei diritti maturati anteriormente alla conferma o stabilizzazione. La proposta viene riferita, in particolare, alla tutela previdenziale, alle ferie annuali retribuite non godute, al trattamento di fine rapporto, alla tutela assistenziale, alla tutela per malattia, gravidanza e maternità, nonché alla tredicesima non percepita. Il punto centrale è che il mancato



versamento contributivo non viene ricondotto a una scelta individuale del magistrato onorario, bensì a un assetto ordinamentale oggi rimesso in discussione dalla giurisprudenza interna ed europea.

4. Natura transattiva, fiscale e previdenziale della soluzione

Secondo la nota, la soluzione legislativa non dovrebbe tradursi in un pregiudizio economico per i magistrati onorari. La ricostruzione previdenziale viene prospettata come misura riparatoria e sistemica, non come riscatto oneroso individuale. Il rapporto dovrebbe essere regolato direttamente tra Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze e INPS, mediante una procedura centralizzata, semplificata e finanziariamente programmata, senza anticipazioni, trattenute, recuperi o rivalse a carico dell'interessato.

5. Fondo speciale e neutralità economica per l'interessato

Il documento propone l'istituzione presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di un Fondo speciale denominato "Fondo per la definizione dei diritti pregressi della magistratura onoraria confermata". La funzione del Fondo sarebbe quella di coprire indennità forfetarie, ricostruzioni previdenziali, somme risarcitorie, oneri di ricongiunzione gratuita o fiscalmente neutralizzata, nonché gli oneri amministrativi e tecnici necessari all'attuazione della legge. Tale soluzione, nella prospettiva dell'Associazione, consentirebbe di comporre in modo uniforme e sostenibile una questione destinata, diversamente, ad alimentare un contenzioso frammentato.

6. Indennità giudiziaria, aggiornamento ISTAT e adeguamento dei compensi

La nota richiama altresì l'esigenza di riconoscere, in automatico, oltre all'indennità giudiziaria, l'aggiornamento ISTAT del compenso attualmente corrisposto ai magistrati in servizio, applicando il regime più favorevole o, quantomeno, una previsione di adeguamento non inferiore al 3 per cento. La questione viene posta in relazione al fatto che la retribuzione risulta ancorata al 2017, mentre il costo della vita e l'inflazione hanno inciso in modo significativo sull'effettivo valore economico della prestazione.

7. Interventi urgenti sulla legge n. 51/2025

Separatamente dalle questioni economico-previdenziali, l'Associazione chiede al Governo di predisporre con urgenza emendamenti alla legge n. 51/2025. In particolare, viene sollecitata la modifica dell'art. 30-quinquies, al fine di introdurre un sistema di valutazione quadriennale dei magistrati onorari confermati con funzione esclusivamente premiale e non punitiva. La proposta mira a valorizzare la professionalità acquisita negli anni di servizio e a incentivare il miglioramento qualitativo della risposta giudiziaria, prevedendo, in caso di valutazione positiva, un incremento dei compensi, e, in caso di valutazione negativa, la permanenza nell'attuale status retributivo.

8. Permanenza in servizio e rischio di paralisi degli uffici

La nota insiste sulla necessità di consentire, in via facoltativa, la permanenza in servizio dei magistrati onorari confermati fino al compimento del settantacinquesimo anno di età. Tale misura viene prospettata come coerente con l'esperienza professionale maturata, con le



esigenze di continuità degli uffici e con la funzione deflattiva che la magistratura onoraria continua a svolgere. Particolare attenzione è dedicata agli uffici del giudice di pace, nei quali la riduzione degli organici e l'aumento delle competenze rischiano di incidere direttamente sulla capacità del sistema di garantire una giustizia di prossimità tempestiva ed efficiente.

9. Stabilizzazione e personale amministrativo

Il comunicato indica tra le misure urgenti anche la stabilizzazione dei magistrati assunti dopo la riforma del 2017, con compensi dignitosi nel rispetto dell'art. 36 della Costituzione, e la predisposizione di un piano di assunzioni di personale amministrativo. La carenza di personale, infatti, non riguarda soltanto la componente magistratuale, ma investe l'intera organizzazione degli uffici, incidendo sui tempi di trattazione, sulla gestione dei fascicoli e sull'effettività della risposta giudiziaria.

10. Richiesta di convocazione e riferimenti essenziali

In conclusione, l'Associazione chiede di essere convocata con urgenza, anche quale associazione rappresentativa dei giudici di pace, al fine di illustrare le criticità peculiari della categoria e dell'ufficio. Il documento richiama, tra i riferimenti essenziali, la sentenza n. 71/2026 della Corte costituzionale, il d.lgs. n. 116/2017, la legge n. 234/2021, il d.l. n. 80/2021, le direttive UE sul lavoro a termine e sull'orario di lavoro, le pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea nelle cause C-236/20, C-41/23 e C-253/24, nonché la decisione Rinaldi del Consiglio di Stato, Sez. VII, del 2 aprile 2026.

Nota di chiusura

La pubblicazione del documento in questa rubrica risponde alla finalità di assicurare memoria redazionale e visibilità istituzionale a un passaggio rilevante del confronto sulla magistratura di pace e, più in generale, sulla magistratura onoraria. Il tema non riguarda soltanto la posizione individuale dei magistrati interessati, ma il funzionamento della giustizia di prossimità, la continuità degli uffici e la qualità del servizio reso ai cittadini.

* Redazione Lex et Jus, con coordinamento della Direzione Scientifica.

RUBRICA CONVEGNI E CONFERENZE

Il Curatore Speciale del minore

Interesse nazionale della funzione, formazione specialistica e criticità applicative

La Rivista Lex et Jus dedica una rubrica autonoma ai convegni, ai corsi e alle iniziative scientifiche in materia di curatore speciale del minore, nella consapevolezza che il tema ha ormai assunto rilievo nazionale. Le numerose segnalazioni provenienti da famiglie, operatori e associazioni evidenziano, infatti, una criticità ricorrente: non sempre la figura del curatore speciale viene correttamente compresa nella sua natura, nei suoi limiti e nella sua funzione.

Il curatore speciale non è un giudice, non è un consulente tecnico, non è un controllore della famiglia e non può trasformarsi in un decisore sostanziale della vita del minore, salvo attribuzione espressa, specifica e circoscritta di poteri sostanziali da parte dell'autorità giudiziaria. Il suo nucleo funzionale resta quello della rappresentanza processuale del minore, esercitata con competenza, ascolto effettivo, linguaggio adeguato e fedeltà alle istanze rappresentate.

La diffusione di iniziative formative sul territorio conferma l'esigenza di un confronto pubblico e tecnico: la funzione del curatore speciale deve essere riportata entro un modello regolato, verificabile e responsabile, capace di evitare sovrapposizioni improprie con servizi sociali, comunità, consulenti e organi decisori.

1. Tavola Rotonda “Il Curatore Speciale” - 23 giugno 2026 NAPOLI

L'iniziativa promossa nell'ambito dell'Istituto degli Studi Giuridici Superiori - Scuola di Legge, con il coinvolgimento di realtà associative e professionali, ha posto al centro le specificità e gli errori interpretativi e operativi ricorrenti nella funzione del curatore speciale. L'evento costituisce il nucleo scientifico dell'inserito speciale pubblicato nel presente fascicolo.





2. CAMMINO Siracusa - Corso “Curatore Speciale del Minore” - 15 giugno 2026

La seconda lezione del programma formativo organizzato da CAMMINO - Camera Nazionale Avvocati per le persone, per i minorenni e per le famiglie, sede territoriale di Siracusa, presso la Biblioteca “A. Ricupero” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa, ha affrontato le azioni di stato personale, tra disconoscimento, impugnazione del riconoscimento e autorizzazione al riconoscimento, nonché i procedimenti relativi ai diritti patrimoniali.

L’iniziativa ha previsto l’introduzione dell’Avv. Maria Barbara Giardinieri, Presidente CAMMINO Siracusa, la moderazione dell’Avv. Olga Diamante, Vicepresidente CAMMINO Siracusa, e gli interventi della D.ssa Veronica Milone, Presidente della I sezione civile del Tribunale di Siracusa, dell’Avv. Carolina Ferro, Foro di Napoli e Presidente Nazionale CAMMINO, e della D.ssa Tiziana Amodeo, Giudice tutelare presso il Tribunale di Reggio Calabria.

La presenza di percorsi specialistici dedicati al curatore speciale conferma l’esigenza di una formazione non occasionale, ma sistematica, capace di coniugare tecnica processuale, diritto minorile, responsabilità deontologica e comprensione della concreta fragilità delle relazioni familiari coinvolte.

Locandina/immagine istituzionale dell’iniziativa “Il Curatore Speciale”.



The poster is for a course by CAMMINO, Camera Nazionale Avvocati. It features the CAMMINO logo at the top left, the text 'Camera Nazionale Avvocati per le persone, per i minorenni e per le famiglie Sede territoriale di Siracusa' at the top center, and the logo of the 'ORDINE AVVOCATI Siracusa' at the top right. The main title is 'PROGRAMMA CORSO CURATORE SPECIALE DEL MINORE' in large blue letters. Below it, it says 'Biblioteca "A. Ricupero" presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa'. The date and time for the 2nd lesson are '2ª LEZIONE 15.06.2026 ore 15,30 - 19,00'. The topics are 'LE AZIONI DI STATO PERSONALE (disconoscimento, impugnazione del riconoscimento, autorizzazione al riconoscimento); I PROCEDIMENTI RELATIVI AI DIRITTI PATRIMONIALI'. The speakers are listed at the bottom: 'Introduce: Avv. Maria Barbara Giardinieri - Presidente CAMMINO Siracusa', 'Modera: Avv. Olga Diamante - Vicepresidente CAMMINO Siracusa', and 'Relatori: D.ssa Veronica Milone - Presidente I sezione civile Tribunale di Siracusa, Avv. Carolina Ferro - Foro di Napoli - Presidente Nazionale CAMMINO, D.ssa Tiziana Amodeo - Giudice Tutelare presso il Tribunale di Reggio Calabria'. A family silhouette is on the right, and social media icons are at the bottom.

CAMMINO
Camera Nazionale Avvocati
per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Sede territoriale di Siracusa

**ORDINE
AVVOCATI
Siracusa**

PROGRAMMA CORSO
**CURATORE
SPECIALE
DEL
MINORE**

Biblioteca "A. Ricupero"
presso il Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Siracusa

2ª LEZIONE 15.06.2026
ore 15,30 - 19,00

**LE AZIONI DI STATO PERSONALE
(disconoscimento, impugnazione del riconoscimento,
autorizzazione al riconoscimento);
I PROCEDIMENTI RELATIVI AI DIRITTI PATRIMONIALI**

Introduce:
Avv. Maria Barbara Giardinieri - Presidente CAMMINO Siracusa

Modera:
Avv. Olga Diamante - Vicepresidente CAMMINO Siracusa

Relatori:
D.ssa Veronica Milone - Presidente I sezione civile Tribunale di Siracusa
Avv. Carolina Ferro - Foro di Napoli - Presidente Nazionale CAMMINO
D.ssa Tiziana Amodeo - Giudice Tutelare presso il Tribunale di Reggio Calabria

Programma CAMMINO Siracusa - Corso Curatore Speciale del Minore, 15 giugno 2026.



BIBLIOTECA LEX ET JUS

Biblioteca Lex et Jus

Segnalazioni bibliografiche e percorsi di aggiornamento

Le segnalazioni bibliografiche sono predisposte come spazio di orientamento culturale e professionale. La sezione raccoglie opere, quaderni, materiali di studio e pubblicazioni utili alla formazione permanente del giurista e degli operatori del diritto.

Nota redazionale - Sono confermate in rubrica le segnalazioni bibliografiche già presenti e viene integrato il volume Mandato di arresto europeo e procedure di estradizione, con riproduzione della copertina trasmessa alla Redazione.



L'arte oratoria. Da Cicerone al public speaking contemporaneo

Atti di studio e laboratorio di comunicazione giuridica. Edizioni Lex et Jus, nuova edizione 2026.



IL DANNO PSICHICO E LA SOFFERENZA SOGGETTIVA INTERIORE

Alberto Michele Cisterna, Enrico Del Prato, Stefano Ferracuti, Alberto Gambino, Simone Grassi,
Cinzia Niolu, Antonio Oliva, Stefano Recchioni, Gabriele Sani, Francesca Toppetti

Con la prefazione di Marco Rossetti

- Danno morale
- Sofferenza nocicettiva
- Sofferenza menomazione-correlata
- Prova presuntiva e massime di esperienza
- Qualità della vita e personalizzazione
- Danno differenziale
- Consulenza tecnica d'ufficio
- Multidisciplinarietà
- TUN tabella unica nazionale macrolesioni

II EDIZIONE


MAGGIOLI
EDITORE



Il danno psichico e la sofferenza soggettiva interiore

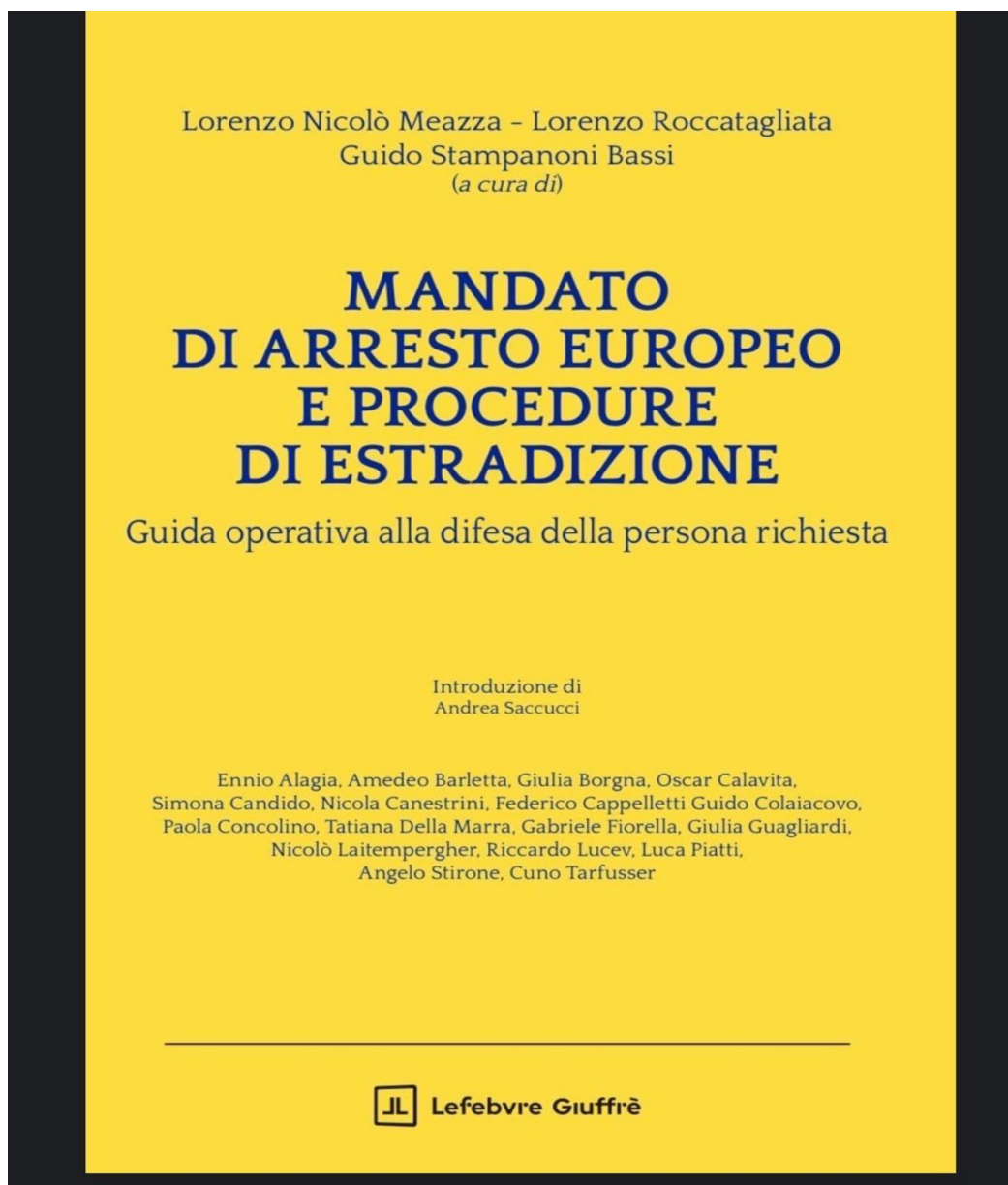
Opera multidisciplinare sul danno morale, sulla sofferenza nocicettiva, sulla personalizzazione e sul ruolo della consulenza tecnica d'ufficio.



SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

Mandato di arresto europeo e procedure di estradizione

Lorenzo Nicolo Meazza, Lorenzo Roccatagliata, Guido Stampanoni Bassi (a cura di), *Mandato di arresto europeo e procedure di estradizione. Guida operativa alla difesa della persona richiesta, con introduzione di Andrea Saccucci, Lefebvre Giuffrè.*



Copertina del volume segnalato.

La segnalazione è di particolare interesse per gli operatori del diritto penale europeo e della cooperazione giudiziaria internazionale, offrendo una prospettiva operativa sulla difesa della persona richiesta nei procedimenti di mandato di arresto europeo e nelle procedure estradizionali.



Giurisprudenza civile e societaria

Segnalazione di contributo pubblicato nel fascicolo n. 2/2026 della Rivista trimestrale di giurisprudenza, dedicato alla sentenza Cass. civ., Sez. I, 20 novembre 2025, n. 30533, sulla natura dell'azione di revoca cautelare degli amministratori di società a responsabilità limitata ex art. 2476, comma 3, c.c.

La segnalazione richiama un tema di particolare interesse sistematico: la qualificazione dell'azione del socio, la diversa natura dei provvedimenti cautelari e l'equilibrio tra tutela individuale, interesse sociale e governo della società a responsabilità limitata.

Il Manuale pratico-operativo del Curatore Speciale

Segnalazione editoriale in preparazione

La Rivista segnala la prossima pubblicazione di un manuale pratico-operativo dedicato al curatore speciale del minore. L'opera si propone di offrire agli operatori un percorso essenziale e insieme rigoroso: fonti normative, limiti del mandato, ascolto del minore, rapporti con servizi sociali e comunità, responsabilità deontologica, controllo giudiziario e strumenti di segnalazione. La finalità è quella di accompagnare la formazione specialistica con un linguaggio chiaro, ordinato e immediatamente utilizzabile nella prassi, senza rinunciare alla precisione tecnico-giuridica che la materia impone.

La segnalazione si inserisce nel percorso scientifico avviato dalla Tavola Rotonda "Il Curatore Speciale", valorizzando l'esigenza, più volte emersa nei contributi, di una funzione professionale delimitata, controllabile e coerente con l'interesse concreto del minore.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COORDINAMENTO
MAGISTRATURA DI PACE



CENTRO STUDI
E RICERCHE NAZIONALE
COORDINAMENTO
MAGISTRATURA DI PACE

TUTELA DEI LAVORATORI VIDEOTERMINALISTI

La salute nella giurisdizione digitale

Il magistrato di pace tra tutela costituzionale della persona,
sicurezza del lavoro ed efficienza del servizio giustizia

Articolo scientifico e lettera aperta

*Sorveglianza sanitaria, rischio microclimatico
e tutela della salute negli Uffici del Giudice di Pace*



Dott.ssa Olga Rossella Barone
*Presidente dell'Associazione Nazionale
del Coordinamento
Magistratura di Pace*

Dr. Manlio Merolla
*Direttore Scientifico del Centro Studi
e Ricerche Nazionale del Coordinamento
Magistratura di Pace*

2026



NOTA DI PRESENTAZIONE

La presente raccolta riunisce due contributi che intendono richiamare l'attenzione su un tema ormai non più rinviabile: la tutela della salute e della sicurezza negli Uffici del Giudice di Pace, con particolare riferimento all'evoluzione digitale della funzione giurisdizionale, all'utilizzo sistematico del videoterminale, alla sorveglianza sanitaria, al rischio microclimatico e alla complessiva sostenibilità organizzativa del lavoro giudiziario.

*L'articolo scientifico **“La salute nella giurisdizione digitale”** e la **Lettera Aperta istituzionale** qui pubblicati rappresentano un primo momento di riflessione, sensibilizzazione e proposta. Essi nascono dalla consapevolezza che la modernizzazione della giustizia, pur costituendo un obiettivo essenziale per l'efficienza del servizio pubblico, non può prescindere dalla protezione concreta della persona che quotidianamente esercita, assiste o fruisce della funzione giurisdizionale.*

La digitalizzazione del processo, l'incremento degli adempimenti telematici, l'ampliamento delle competenze, la crescente complessità delle attività redazionali e decisorie, nonché le criticità ambientali registrate in numerose sedi giudiziarie, impongono oggi una lettura aggiornata della normativa prevenzionistica e una valutazione complessiva delle condizioni operative della Magistratura di Pace.

*In questa prospettiva, i contributi qui raccolti non esauriscono il tema, ma **anticipano un più ampio elaborato scientifico, giuridico, organizzativo e medico-prevenzionistico**, attualmente in fase di approfondimento, che sarà destinato ad essere sottoposto agli **Uffici legislativi competenti**, agli **Organi di Governo**, al **Ministero della Giustizia** e alle ulteriori sedi istituzionali interessate.*

Tale elaborato avrà l'obiettivo di sviluppare, in modo sistematico e documentato, il quadro normativo nazionale ed europeo, i profili costituzionali coinvolti, le ricadute organizzative della giurisdizione digitale, le esigenze di sorveglianza sanitaria per i lavoratori videoterminalisti, le criticità derivanti dal rischio microclimatico e le possibili misure strutturali, tecniche e regolamentari necessarie a garantire ambienti di lavoro sicuri, salubri ed efficienti. La tutela della salute nei luoghi della giustizia non costituisce una questione settoriale né una rivendicazione di categoria. Essa rappresenta una condizione essenziale per il buon andamento dell'amministrazione, per la qualità della decisione giudiziaria, per la continuità del servizio pubblico e per la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

*Con questa pubblicazione, l'**Associazione Nazionale del Coordinamento Magistratura di Pace** e il **Centro Studi e Ricerche Nazionale del Coordinamento Magistratura di Pace** intendono offrire agli associati, agli operatori del diritto e alle istituzioni un primo strumento di conoscenza e di confronto, nella convinzione che la prevenzione debba accompagnare ogni processo di innovazione e che l'efficienza della giustizia debba sempre fondarsi sulla dignità, sulla sicurezza e sulla salute delle persone. La presente iniziativa si colloca, dunque, all'interno di un percorso più ampio, volto alla costruzione di una nuova cultura istituzionale della prevenzione negli Uffici del Giudice di Pace: una cultura capace di coniugare innovazione, responsabilità organizzativa, tutela costituzionale della persona e qualità della giurisdizione.*

La salute di chi amministra, assiste e vive quotidianamente la giustizia è la prima garanzia di una giustizia realmente efficiente, moderna e conforme ai valori costituzionali.



ISSN 2723-9861

LEX ET JUS

RIVISTA SCIENTIFICA DI DOTTRINA,
LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA

INSERTO SPECIALE

TUTELA DEI LAVORATORI VIDEOTERMINALISTI

La salute nella giurisdizione digitale

Il magistrato di pace tra tutela costituzionale della persona,
sicurezza del lavoro ed efficienza del servizio giustizia



NOTA DI
PRESENTAZIONE



ARTICOLO
SCIENTIFICO



LETTERA APERTA
ALLE ISTITUZIONI



PROFILI
NORMATIVI



RIFERIMENTI
TECNICO-SCIENTIFICI



PROPOSTE
OPERATIVE

RIVISTA PROMOSSA DA
ISTITUTO STUDI GIURIDICI SUPERIORI – SCUOLA DI LEGGE
CENTRO STUDI E RICERCHE ISGS
OSSERVATORIO GIURIDICO
OSSERVATORIO FAMIGLIA E MINORI
OSSERVATORIO GIURIDICO SULL'IMMIGRAZIONE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL COORDINAMENTO
DELLA MAGISTRATURA DI PACE

DIRETTORE SCIENTIFICO
Dr. Manlio Merolla

NUOVA SERIE – ANNO XXVIII – FASCICOLO N. 2/2026





LA SALUTE NELLA GIURISDIZIONE DIGITALE

IL MAGISTRATO DI PACE TRA TUTELA COSTITUZIONALE DELLA PERSONA, SICUREZZA DEL LAVORO ED EFFICIENZA DEL SERVIZIO GIUSTIZIA

VERSO UNA NUOVA CULTURA DELLA PREVENZIONE NEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE

Dott.ssa Olga Rossella Barone

Presidente dell'Associazione Nazionale del Coordinamento Magistratura di Pace

e

Dr. Manlio Merolla

Direttore Scientifico del Centro Studi e Ricerche

Associazione Nazionale del Coordinamento Magistratura di Pace

«La giustizia non può essere amministrata in ambienti che mettono a rischio la salute di chi la esercita e di chi vi accede.»

INTRODUZIONE

Per lungo tempo il dibattito sulla giustizia italiana ha concentrato la propria attenzione quasi esclusivamente sull'efficienza del sistema, sui tempi di definizione dei procedimenti, sulla riduzione dell'arretrato e sulle riforme processuali.

Molto meno spazio è stato invece dedicato ad un tema che oggi assume una rilevanza sempre maggiore e che rappresenta uno dei presupposti essenziali per il buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia: **la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi in cui la giurisdizione viene quotidianamente esercitata.**

La qualità della decisione giudiziaria non dipende soltanto dalla preparazione del magistrato o dalla qualità delle norme.

Dipende anche dalle condizioni materiali nelle quali quella decisione viene elaborata.

Un ambiente di lavoro sicuro, ergonomicamente corretto e conforme ai principi della prevenzione costituisce una garanzia non soltanto per il magistrato, ma anche per il cittadino che si rivolge alla giustizia confidando nell'efficienza dello Stato.



La salute del giudice, del personale amministrativo, dell'avvocatura e degli utenti rappresenta quindi un interesse pubblico primario.

Ed è proprio sotto questa prospettiva che il tema merita oggi una profonda riflessione.

La trasformazione silenziosa della funzione giurisdizionale

Negli ultimi anni l'attività del Giudice di Pace ha conosciuto una trasformazione radicale.

La progressiva digitalizzazione del processo civile, l'introduzione del Processo Civile Telematico, della firma digitale, dei registri informatici e delle banche dati giuridiche hanno modificato profondamente le modalità di esercizio della funzione giurisdizionale.

Il magistrato contemporaneo trascorre ormai una parte significativa della propria attività lavorativa davanti ad un videoterminale.

Studia. Legge. Ricerca. Redige provvedimenti. Consulta banche dati. Firma digitalmente. Deposita telematicamente.

L'intero ciclo della decisione giurisdizionale si sviluppa oggi attraverso strumenti informatici. Questa evoluzione produce straordinari benefici in termini di efficienza. Indubbiamente, allo stato, ha comportato l'emersione di nuovi rischi lavorativi che richiedono una lettura aggiornata della normativa prevenzionistica.

Una questione che riguarda la Costituzione prima ancora che il diritto del lavoro

L'articolo 32 della Costituzione tutela la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

L'articolo 35 impone alla Repubblica di tutelare il lavoro in tutte le sue forme.

L'articolo 97 richiede che l'organizzazione dei pubblici uffici sia improntata ai principi di buon andamento ed imparzialità.

Questi principi non possono rimanere confinati sul piano teorico.

Essi trovano concreta applicazione anche negli ambienti nei quali la giurisdizione viene esercitata.

Un ufficio giudiziario caratterizzato da condizioni ambientali non adeguate, da postazioni di lavoro non ergonomiche o da microclimi incompatibili con il benessere psicofisico costituisce non soltanto un problema organizzativo, ma una questione di rilievo costituzionale.



Il magistrato di pace e il nuovo paradigma della prevenzione

È ormai evidente come l'attività del Giudice di Pace presenti caratteristiche profondamente diverse rispetto a quelle esistenti soltanto pochi anni fa.

L'incremento delle competenze attribuite dal legislatore, la progressiva digitalizzazione delle procedure, l'aumento degli adempimenti documentali e l'elevato numero di provvedimenti da redigere hanno comportato un significativo incremento del tempo effettivamente trascorso davanti al videoterminale.

In numerosi uffici tale utilizzo assume carattere sistematico e abituale, con un impegno che, nella pratica, può eccedere ampiamente la soglia individuata dalla disciplina prevenzionistica per definire il lavoratore videoterminalista.

A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di riflessione.

Per assicurare il rispetto degli obiettivi organizzativi, il contenimento dell'arretrato e la tempestiva definizione dei procedimenti, molti magistrati sono frequentemente indotti a proseguire l'attività oltre l'orario ordinariamente previsto, dedicando ulteriori ore allo studio e alla redazione dei provvedimenti.

Si tratta di una realtà organizzativa che merita un'attenta valutazione non sotto il profilo rivendicativo, bensì nell'ottica della prevenzione, della sostenibilità del lavoro giudiziario e della tutela della salute.

Un problema che riguarda tutti

Quando si parla di sicurezza negli Uffici del Giudice di Pace non si parla esclusivamente della salute dei magistrati.

Si parla della sicurezza del personale amministrativo. Dell'avvocatura. Degli ausiliari. E soprattutto dei cittadini.

Le recenti ondate di calore hanno reso evidente come numerosi uffici giudiziari operino in condizioni ambientali particolarmente gravose.

Temperature elevate. Sale di attesa sovraffollate. Corridoi privi di adeguata climatizzazione. Aule di udienza caratterizzate da microclimi incompatibili con una permanenza prolungata. In alcuni casi tali condizioni hanno determinato malori che hanno richiesto l'intervento dei servizi di emergenza sanitaria.

Sono episodi che impongono una riflessione seria e non più rinviabile.



Oltre la denuncia: una proposta di sistema

Il presente contributo non intende formulare rivendicazioni.

Intende piuttosto promuovere una nuova cultura della prevenzione nella giustizia di prossimità. Investire nella salute di chi amministra la giustizia significa investire nella qualità della giurisdizione.

Significa garantire decisioni adottate in condizioni di serenità, sicurezza ed efficienza.

Significa rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Ed è proprio in questa prospettiva che l'Associazione Nazionale del Coordinamento Magistratura di Pace ed il proprio Centro Studi e Ricerche hanno predisposto una **Memoria tecnico-scientifica e giuridica**, trasmessa al Ministero della Giustizia a corredo di una Lettera Aperta istituzionale.

Il documento sviluppa in maniera sistematica il quadro normativo nazionale ed europeo, approfondisce i profili costituzionali, organizzativi e medico-scientifici della materia, analizza i principali fattori di rischio emergenti negli Uffici del Giudice di Pace e formula proposte operative finalizzate al rafforzamento della tutela della salute, della sicurezza e dell'efficienza del servizio giustizia.

L'auspicio è che tale iniziativa possa contribuire ad aprire un confronto costruttivo tra istituzioni, magistratura, avvocatura e amministrazione, nella convinzione che la tutela della persona rappresenti il primo presupposto di una giustizia moderna, efficiente e pienamente conforme ai valori costituzionali.

Il paradosso della giurisdizione digitale: quando l'innovazione organizzativa genera nuovi rischi lavorativi

Ogni grande innovazione tecnologica modifica non soltanto gli strumenti attraverso i quali viene svolta una determinata attività, ma anche le condizioni nelle quali tale attività si realizza.

La giurisdizione non costituisce eccezione.

Negli ultimi anni il legislatore ha investito considerevoli risorse economiche e organizzative nella digitalizzazione del processo, perseguendo finalità pienamente condivisibili: riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti, maggiore trasparenza, migliore tracciabilità delle attività, semplificazione dei flussi documentali e incremento dell'efficienza complessiva del servizio giustizia.



Sotto questo profilo, il Processo Civile Telematico rappresenta una delle più significative innovazioni dell'amministrazione giudiziaria degli ultimi decenni.

Esiste tuttavia un fenomeno che merita di essere attentamente analizzato.

L'aumento dell'efficienza organizzativa ottenuto mediante la digitalizzazione ha comportato, quale effetto non sempre adeguatamente considerato, una crescente esposizione dei magistrati all'utilizzo continuativo delle tecnologie informatiche.

Il tempo che veniva dedicato alla consultazione del fascicolo cartaceo è stato progressivamente sostituito dalla consultazione dello schermo.

La redazione manuale dei provvedimenti è stata sostituita dalla videoscrittura.

La ricerca giurisprudenziale si svolge prevalentemente mediante banche dati digitali.

Le comunicazioni avvengono attraverso piattaforme informatiche.

Le firme sono digitali.

I depositi sono telematici.

Persino l'organizzazione delle udienze e la gestione dei ruoli dipendono sempre più da sistemi informatizzati.

In altri termini, la trasformazione digitale della giurisdizione ha modificato radicalmente il contenuto concreto della prestazione lavorativa.

Ed è proprio questa trasformazione che rende necessario interrogarsi sull'adeguatezza degli strumenti di prevenzione oggi concretamente adottati.

L'innovazione tecnologica, infatti, non elimina il rischio . lo trasforma ed aumenta.

Il diritto alla salute come condizione di effettività della funzione giurisdizionale

Per molti anni la tutela della salute nei luoghi di lavoro è stata considerata come un tema prevalentemente riconducibile ai settori industriali, manifatturieri o caratterizzati da attività manuali particolarmente gravose.

La progressiva evoluzione dell'organizzazione del lavoro impone oggi un cambiamento di prospettiva.

Le patologie correlate all'attività lavorativa non derivano esclusivamente dall'esposizione a rischi fisici tradizionali.



Anche l'attività prevalentemente intellettuale può determinare fattori di rischio rilevanti.

Affaticamento visivo. Sovraccarico posturale. Stress correlato al lavoro. Microclima sfavorevole. Sedentarietà. Affaticamento cognitivo.

Tali fenomeni, pur essendo meno immediatamente percepibili rispetto ai rischi tradizionali, incidono in maniera significativa sul benessere della persona e sulla qualità della prestazione lavorativa.

Nel caso della funzione giurisdizionale ciò assume una rilevanza ancora maggiore. La decisione giudiziaria costituisce il risultato di un'attività cognitiva particolarmente complessa. Essa richiede concentrazione. Equilibrio. Capacità di analisi. Precisione.

Ogni fattore idoneo a compromettere tali condizioni incide inevitabilmente anche sulla qualità del servizio pubblico reso alla collettività.

Ne consegue che la tutela della salute del magistrato non rappresenta un interesse individuale. Essa costituisce un interesse dell'intera amministrazione della giustizia.

L'organizzazione del lavoro e il tema del carico esigibile

Tra i profili che meritano una particolare attenzione si colloca il rapporto tra organizzazione del lavoro, carico esigibile e tutela della salute.

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha progressivamente ampliato l'ambito delle competenze attribuite ai Giudici di Pace, incrementando il numero e la complessità delle controversie affidate alla magistratura onoraria.

Parallelamente, gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato, la crescente digitalizzazione delle procedure e l'aumento delle attività redazionali hanno determinato un significativo incremento del tempo necessario per l'esercizio della funzione giurisdizionale.

In numerosi uffici, l'effettivo assolvimento del carico di lavoro richiede un impegno che si estende ben oltre il tempo formalmente destinato all'attività giudiziaria.

Lo studio degli atti. La consultazione delle banche dati. La redazione dei provvedimenti.

La correzione delle minute. Il deposito telematico. La gestione delle comunicazioni.

Sono attività che, nella pratica quotidiana, vengono frequentemente svolte anche oltre il normale orario di presenza negli uffici.



Tale circostanza merita una riflessione non sotto il profilo della mera organizzazione interna, bensì nell'ottica della prevenzione.

L'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008 individua tra le misure generali di tutela la programmazione della prevenzione e l'adattamento del lavoro alla persona, anche con riferimento alla concezione dei posti di lavoro, alla scelta delle attrezzature e ai metodi di lavoro e di produzione.

La sorveglianza sanitaria, specificamente prevista ai sensi dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 81/2008 ed estesa anche ai Giudici di Pace, in quanto videoterminalisti, utilizzando il computer per oltre 20 ore settimanali, non è solo un principio teorico, bensì un diritto che nasce da specifiche tutele per la salute e la sicurezza che il datore di lavoro è tenuto a garantire

Il principio è chiaro. Non deve essere il lavoratore ad adattarsi a un'organizzazione incompatibile con la tutela della salute.

È l'organizzazione che deve essere progettata in modo da garantire, contestualmente, efficienza e sicurezza.

Da questa prospettiva discende una considerazione di particolare rilievo.

Qualora il raggiungimento degli obiettivi organizzativi presupponga, in via sistematica, un utilizzo del videoterminale eccedente le soglie considerate dal legislatore come indice di esposizione abituale, appare necessario interrogarsi sull'adeguatezza delle misure di prevenzione concretamente predisposte.

Si tratta di una questione che non riguarda esclusivamente il singolo magistrato.

Essa investe l'intero modello organizzativo della giustizia di prossimità e richiede una riflessione istituzionale fondata su dati oggettivi, valutazioni ergonomiche e analisi scientifiche.

Il rischio organizzativo della giurisdizione: una nuova categoria della prevenzione nei luoghi della giustizia

L'analisi sin qui svolta conduce ad una considerazione che appare meritevole di particolare attenzione.

Tradizionalmente la prevenzione nei luoghi di lavoro è stata costruita attorno alla valutazione dei rischi derivanti da fattori specifici: rischio elettrico, rischio chimico, rischio biologico, rischio da movimentazione manuale dei carichi, rischio da videoterminale.



Tale impostazione, pur pienamente condivisibile, rischia tuttavia di risultare insufficiente qualora venga applicata a realtà organizzative profondamente mutate rispetto a quelle esistenti al momento della sua elaborazione.

La moderna organizzazione della giurisdizione evidenzia infatti una caratteristica peculiare.

Il rischio non deriva più esclusivamente da un singolo fattore.

Esso nasce dalla contemporanea interazione di molteplici elementi.

L'aumento delle competenze.

L'incremento del carico esigibile.

La progressiva digitalizzazione delle attività.

L'utilizzo continuativo del videoterminale.

Le elevate temperature registrate in numerosi edifici giudiziari.

L'invecchiamento medio della popolazione magistratuale.

La crescente complessità delle decisioni.

La pressione derivante dagli obiettivi organizzativi.

Ciascuno di tali fattori, considerato isolatamente, potrebbe apparire fisiologico.

È la loro combinazione sistematica che determina un rischio nuovo.

Un rischio organizzativo.

Un rischio che nasce dall'assetto complessivo del servizio.

In questa prospettiva il tema della salute del magistrato non può più essere affrontato esclusivamente attraverso l'applicazione formale delle singole disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 81 del 2008.

Occorre una lettura integrata della prevenzione.

Una prevenzione capace di valutare il sistema nel suo complesso.

Il microclima degli edifici giudiziari: dall'emergenza climatica alla sicurezza del servizio pubblico

L'evoluzione climatica registrata negli ultimi anni impone un ulteriore cambio di paradigma.



Le ondate di calore non rappresentano più eventi eccezionali.

Esse costituiscono ormai fenomeni ricorrenti.

Le temperature registrate durante i mesi estivi raggiungono frequentemente valori significativamente superiori rispetto alle medie storiche.

Gli edifici pubblici, molti dei quali progettati in epoche caratterizzate da differenti condizioni climatiche, non risultano sempre adeguatamente attrezzati per fronteggiare tali fenomeni.

Gli Uffici del Giudice di Pace costituiscono, sotto questo profilo, una realtà particolarmente delicata.

In numerose sedi si registrano:

- corridoi privi di adeguata climatizzazione;
- sale di attesa caratterizzate da elevata concentrazione di utenti;
- aule di udienza con temperature incompatibili con permanenze prolungate;
- insufficiente ricambio dell'aria;
- assenza di specifici protocolli organizzativi per la gestione delle ondate di calore

Le cronache degli ultimi mesi hanno evidenziato episodi di malori che hanno interessato cittadini, professionisti e operatori della giustizia, rendendo necessario l'intervento dei servizi di emergenza sanitaria.

Tali episodi non possono essere considerati meri fatti occasionali.

Essi rappresentano il segnale di una criticità organizzativa che merita una riflessione sistemica.

Il cambiamento climatico non costituisce soltanto una questione ambientale.

Esso incide direttamente sulla sicurezza degli ambienti di lavoro e, conseguentemente, sulla continuità dell'esercizio della funzione giurisdizionale.

La sostenibilità della funzione giurisdizionale e il principio di proporzionalità organizzativa

Ogni organizzazione pubblica è chiamata a perseguire obiettivi di efficienza.

La giustizia non può sottrarsi a tale principio.

L'efficienza, tuttavia, non coincide con la mera crescita quantitativa della produttività.

Essa richiede equilibrio.



Programmazione.

Sostenibilità.

L'attività del Giudice di Pace presenta oggi un livello di complessità significativamente superiore rispetto al passato.

All'ampliamento delle competenze si è accompagnato un progressivo incremento degli adempimenti amministrativi e digitali.

La qualità della decisione continua, tuttavia, a dipendere da fattori che non possono essere compressi.

Lo studio.

La riflessione.

L'approfondimento.

La motivazione.

L'equilibrio psicofisico.

Una politica organizzativa realmente orientata al buon andamento dell'amministrazione deve pertanto interrogarsi sulla sostenibilità del carico di lavoro richiesto.

Laddove il raggiungimento degli obiettivi presupponga un sistematico ricorso ad attività svolte oltre l'orario ordinario, appare opportuno valutare l'adeguatezza dell'organizzazione rispetto ai principi di prevenzione sanciti dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

Non si tratta di ridurre l'efficienza.

Si tratta di renderla durevole.

Un'organizzazione che tutela la salute dei propri magistrati tutela, in definitiva, la qualità della giurisdizione.

La valorizzazione della Magistratura di Pace quale investimento nella giustizia di prossimità

La riflessione sulla salute e sulla sicurezza non può essere disgiunta da quella concernente la valorizzazione della Magistratura di Pace.



Nel corso degli ultimi anni la magistratura onoraria ha assunto un ruolo sempre più rilevante nel sistema giudiziario nazionale, contribuendo in misura significativa alla definizione del contenzioso civile e penale e al perseguimento degli obiettivi di efficienza della giurisdizione.

L'incremento delle competenze, il crescente livello di specializzazione richiesto e il progressivo ampliamento delle responsabilità organizzative rendono necessario un ripensamento complessivo delle politiche di valorizzazione della funzione.

In tale prospettiva appare meritevole di riflessione anche l'individuazione di strumenti premiali collegati alla qualità, all'efficienza e alla produttività dell'attività giurisdizionale, da sviluppare nel rispetto dei principi costituzionali di autonomia e indipendenza della funzione giudiziaria e delle scelte riservate al legislatore.

Ogni eventuale intervento in materia dovrebbe inserirsi in una più ampia strategia di rafforzamento della giustizia di prossimità, tenendo conto dell'evoluzione del sistema giudiziario, delle modifiche organizzative intervenute negli ultimi anni e delle risorse concretamente richieste per assicurare un servizio efficiente ai cittadini.

La valorizzazione della Magistratura di Pace non costituisce un obiettivo di categoria.

Essa rappresenta un investimento sul funzionamento complessivo della giustizia italiana.

L'effettività dell'orario di lavoro e la sostenibilità del carico giurisdizionale: un profilo che richiede una verifica oggettiva

Una riflessione specifica merita il rapporto tra l'orario di lavoro previsto per il magistrato onorario e l'effettivo tempo necessario per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di produttività richiesti dall'organizzazione giudiziaria.

L'attuale assetto organizzativo individua, quale parametro ordinario di riferimento, un impegno settimanale pari a **trentasei ore**.

Tuttavia, l'evoluzione delle competenze attribuite alla Magistratura di Pace, la crescente complessità dell'attività decisoria, la progressiva digitalizzazione del processo e l'incremento degli adempimenti connessi alla gestione telematica del fascicolo inducono a interrogarsi sulla concreta sostenibilità di tale parametro rispetto al carico di lavoro effettivamente esigibile.

L'attività giurisdizionale contemporanea non si esaurisce nella celebrazione dell'udienza. Essa comprende una pluralità di attività preparatorie e successive – studio degli atti, ricerca normativa e giurisprudenziale, consultazione delle banche dati, redazione dei provvedimenti, revisione delle motivazioni, sottoscrizione digitale e deposito



telematico – che si svolgono prevalentemente mediante l'utilizzo continuativo del videoterminale.

Ne deriva che una parte significativa del tempo di lavoro è oggi assorbita da attività intellettuali ad elevato contenuto tecnico, svolte quasi esclusivamente attraverso strumenti informatici.

In tale contesto, appare opportuno promuovere una **ricognizione oggettiva** del rapporto tra orario teorico e impegno effettivamente richiesto per l'assolvimento del carico giurisdizionale.

Qualora tale analisi evidenziasse che il conseguimento degli obiettivi organizzativi richiede, in via ordinaria e sistematica, un impegno significativamente superiore al parametro temporale di riferimento, ne discenderebbe l'esigenza di una riflessione istituzionale sull'equilibrio tra carico esigibile, organizzazione del lavoro e tutela della salute.

In uno Stato costituzionale di diritto, infatti, l'efficienza dell'amministrazione della giustizia non può essere misurata esclusivamente attraverso il numero dei procedimenti definiti. Essa deve essere valutata anche alla luce della sostenibilità organizzativa del lavoro richiesto a chi esercita quotidianamente la funzione giurisdizionale, poiché la tutela della salute del magistrato costituisce parte integrante della qualità della giustizia resa ai cittadini.

Conclusioni

La tutela della salute negli Uffici del Giudice di Pace non può più essere considerata un tema marginale.

Essa investe direttamente il diritto fondamentale alla salute, il buon andamento dell'amministrazione, la qualità della giurisdizione e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

La digitalizzazione del processo ha aperto nuove prospettive di efficienza.

Ha però anche modificato profondamente le condizioni concrete di esercizio della funzione giudiziaria.

Ogni innovazione organizzativa genera nuove responsabilità.

La prevenzione non può limitarsi ad inseguire il cambiamento.

Deve accompagnarlo.

Occorre:



- **un immediato intervento tecnico-informatico risolutivo**, assegnando all'ufficio del Giudice di Pace un portale con caratteristiche analoghe alla Consolle del Magistrato riguardo la consultabilità e compatibile, sotto il profilo dell'efficienza, con il quantitativo di contenzioso assegnato all'Ufficio del Giudice di Pace;
- **ristrutturazione o concreta manutenzione edilizia delle sedi assegnate agli Uffici dei Giudici di Pace con destinazione di infrastrutture adeguate allo svolgimento delle attività giudiziarie e amministrative**
- **applicazione immediata operativa dell'** dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 81/2008 per i Giudici di Pace
- **adozione di misure strutturali e definitive idonee atte ad evitare il ripetersi di analoghi disservizi**
- **un monitoraggio e valutazione istituzionale complessiva** delle condizioni operative della magistratura di pace, anche alla luce dei gravosi carichi di lavoro, sussistenti attualmente soprattutto nelle sedi centrali, e delle nuove competenze da trasferire;

Con questo spirito l'Associazione Nazionale del Coordinamento della Magistratura di Pace e il Centro Studi e Ricerche hanno promosso la redazione della Memoria tecnico-scientifica e giuridica sulla tutela della salute e della sicurezza negli Uffici del Giudice di Pace, trasmessa al Ministero della Giustizia quale contributo istituzionale volto ad avviare un confronto fondato su evidenze normative, scientifiche e organizzative.

L'auspicio è che tale iniziativa possa costituire il punto di partenza per una stagione di rinnovata attenzione verso la salute delle persone che ogni giorno rendono possibile l'esercizio della giurisdizione.

La tutela della salute non rappresenta un costo.

Rappresenta la prima garanzia della qualità della giustizia.



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COORDINAMENTO
MAGISTRATURA DI PACE**

DIRETTIVO NAZIONALE



**CENTRO STUDI
E RICERCHE NAZIONALE
COORDINAMENTO
MAGISTRATURA DI PACE**

DIRETTORE SCIENTIFICO
DR. MANLIO MEROLLA

Prot. n. 355.26
Roma, 05.07.2026

Al Ministro della Giustizia
On. Carlo Nordio
Al Direttore Ufficio III del Capo Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria
del Personale e dei Servizi
Dott. Daniele Basili
Al Direttore Generale del Personale e della Formazione
Dott.ssa Barbara Fabbrini
Al Direttore Generale delle Risorse Materiali e delle
Tecnologie
Dott. Marco Minicucci
Al Medico Competente del Ministero della Giustizia
LORO SEDI

OGGETTO: Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Riconoscimento della qualifica di videoterminalisti ai Magistrati di Pace - Sorveglianza sanitaria - Rischio microclimatico e ondate di calore - Richiesta di interventi immediati e strutturali a tutela della salute dei magistrati, del personale, dell'avvocatura e dei cittadini utenti.

Egregio Ministro,

con la presente, a nome dell'Associazione Nazionale del Coordinamento della Magistratura di Pace e del Centro Studi e Ricerche Nazionale del Coordinamento, desideriamo richiamare la Sua attenzione su una questione di primaria importanza per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro degli Uffici del Giudice di Pace, nonché per la qualità del servizio giustizia erogato alla collettività.

L'evoluzione delle attività giudiziarie e la progressiva digitalizzazione dei processi hanno reso l'utilizzo del videoterminale uno strumento indispensabile e sistematico per lo svolgimento della funzione giurisdizionale. Molti Magistrati di Pace utilizzano il computer per oltre venti ore settimanali, rientrando pienamente nella definizione di lavoratori videoterminalisti ai sensi dell'art. 173 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Tale qualificazione non costituisce una mera definizione formale, ma comporta il riconoscimento di specifici diritti e di precise misure di tutela in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tra cui:

- sorveglianza sanitaria periodica nei casi previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per l'apparato muscolo-scheletrico;
- pause regolari e cambio di attività, con interruzione di 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro continuativo;
- ergonomia delle postazioni, secondo i requisiti stabiliti dalla normativa;
- valutazione dei rischi specifici da videoterminale e da microclima;
- interventi organizzativi e strutturali finalizzati alla prevenzione.

A ciò si aggiunge oggi un'emergenza non più occasionale ma strutturale: le elevate temperature che, negli ultimi anni e in particolare nell'attuale stagione, hanno determinato situazioni critiche negli Uffici del Giudice di Pace, con picchi termici ben oltre i limiti raccomandati per ambienti di lavoro, soprattutto nei corridoi, nelle sale d'attesa e in molte aule di udienza. Si registrano episodi documentati di malori, collassi e interventi tardivi del pronto soccorso ai danni di utenti, avvocati e personale, nonché l'aggravamento di condizioni di salute di magistrati e dipendenti, specie in considerazione dell'età media ormai avanzata.

La tutela della salute nei luoghi della giustizia costituisce un presupposto essenziale non solo per la salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei magistrati, del personale amministrativo, dell'avvocatura e dei cittadini utenti, ma anche per garantire la continuità, l'efficienza e la qualità del servizio giustizia, in attuazione degli articoli 2, 3, 32, 35, 97 e 111 della Costituzione.

Alla luce di tutto ciò, riteniamo indispensabile un intervento immediato, operativo e nazionale. Nella nostra relazione tecnico-giuridica allegata alla presente sono esposti i riferimenti normativi, le evidenze scientifiche e le proposte concrete di azione che sottoponiamo alla Sua autorevole attenzione.

Il Coordinamento della Magistratura di Pace e il suo Centro Studi e Ricerche restano a disposizione per un confronto costruttivo e per collaborare alla definizione e attuazione delle misure più idonee a garantire ambienti di lavoro sicuri, salubri e dignitosi.

Confidiamo che le questioni rappresentate possano costituire oggetto di prioritaria attenzione istituzionale, affinché siano tempestivamente adottate le misure organizzative, sanitarie e strutturali necessarie a garantire ambienti di lavoro conformi ai principi costituzionali di tutela della salute, sicurezza e buon andamento della pubblica amministrazione.

Con osservanza.

**LA PRESIDENTE
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DEL COORDINAMENTO
MAGISTRATURA DI PACE**

DEL COORDINAMENTO
MAGISTRATURA DI PACE

Olga Rossella Barone

Dott.ssa Olga Rossella Barone

**IL DIRETTORE SCIENTIFICO
DEL CENTRO STUDI E RICERCHE NAZIONALE
DEL COORDINAMENTO
MAGISTRATURA DI PACE**

Dr. Manlio Merolla



Il giuramento della Scuola di Legge

MEMORIA STORICA, IDENTITÀ FORMATIVA E RESPONSABILITÀ DEONTOLOGICA

Il giuramento della Scuola di Legge rappresenta, da oltre ventisei anni, uno dei punti di forza e di maggiore identità dell'Istituto degli Studi Giuridici Superiori. Non si tratta di una formula ornamentale, ma di un documento storico e formativo che accompagna l'esperienza della Scuola di Legge e ne esprime la vocazione originaria: unire tecnica, deontologia, responsabilità civile e servizio alla giustizia.

Secondo la memoria storica dell'Istituto e i documenti conservati nell'esperienza formativa della Scuola di Legge, il giuramento era già presente nella fase originaria delle iniziative formative dell'ISGS e precede, per impostazione e finalità, molte delle successive esperienze di formazione giuridica organizzata in Italia. Esso testimonia una continuità metodologica: formare il giurista non soltanto all'uso della norma, ma alla disciplina interiore della professione.

La sua ispirazione morale viene tradizionalmente ricondotta alle note e all'insegnamento di Sant'Alfonso Maria de' Liguori, giurista, avvocato e dottore della Chiesa, che nella riflessione sulla coscienza, sulla responsabilità e sulla giustizia offre ancora oggi un modello di rigore etico per chi esercita funzioni giuridiche e forensi.

Per questa ragione il giuramento resta, ancora oggi, uno dei punti di forza della Scuola di Legge: richiama il corsista alla scienza, alla diligenza, alla verità, alla fedeltà e alla giustizia; ricorda che l'avvocato e ogni operatore del diritto devono servire la causa affidata senza accettare cause ingiuste, senza aggravare inutilmente il conflitto, senza tradire la dignità delle persone coinvolte e senza dimenticare la funzione sociale della difesa.



SCUOLA DI LEGGE

IL GIURAMENTO DELLA SCUOLA DI LEGGE

DELL'ISTITUTO DEGLI STUDI GIURIDICI SUPERIORI

1. Non accetterò mai cause ingiuste.
2. Non aggraverò i miei Clienti di spese indoverose e tenterò sempre di tutelare gli interessi dei minori coinvolti nelle belligeranze coniugali.
3. Non difenderò le cause con mezzi illeciti, ed ingiusti e tenterò sempre di proporre percorsi conciliativi nei conflitti familiari.
4. Mi impegno di studiare i Processi che affronterò per dedurne gli argomenti validi alla difesa della Causa, con lo stesso impegno con cui tratterei le cause proprie.
5. Mi impegno ad onorare e difendere ogni principio di giustizia ovunque, contro chiunque e sempre ed in particolare a difesa dei più deboli.
6. Non accetterò Cause superiori ai miei talenti, alle mie forze, ed al tempo, che spesso potrebbe mancarmi per prepararmi compiutamente alla difesa.
7. Nel Difendere i miei clienti osserverò con rispetto il codice deontologico forense e con essi sarò sempre veridico, sincero, e ragionato.
8. La scienza, la diligenza, la verità, la fedeltà, e la giustizia costituiranno le basi della mia professione che vivrò anche come missione, onorando gli insegnamenti ricevuti dalla mia Scuola di Legge che osserverò con rispetto e gratitudine.

Dal 1996 i corsisti della Scuola di legge dell'Istituto degli Studi Giuridici di Napoli, su loro espressa richiesta, nei locali dell'Istituto prima e nelle celebrazioni solenni successivamente, in presenza delle Autorità preposte prestano l'impegno suddetto, restituendo sacralità giuridica al loro successivo operare ed onore alla loro toga nel difficile e complesso lavoro di avvocati ed operatori socio-giuridici nelle vertenze familiari e minorili.

Gli Avvocati tutti dell'Istituto degli Studi Giuridici Superiori ringraziano sentitamente la Direzione Scientifica della Scuola di Legge dell'Istituto ed i Patrocinatori tutti per aver potuto frequentare i detti corsi di Alta Formazione permanente e di Aggiornamento professionale **nonché** per aver ricevuto senza riserve alcune i molteplici insegnamenti teorici pratici di Diritto caratterizzati da qualificata competenza, impegno e lavoro costante ed in particolare da significativi richiami alla deontologia forense.

I Corsisti tutti dei Seminari di Studio

IL GIURAMENTO E PUBBLICATO QUALE DOCUMENTO STORICO-IDENTITARIO DELLA
SCUOLA DI LEGGE DELL'ISTITUTO DEGLI STUDI GIURIDICI SUPERIORI.

* ISTITUTO STUDI GIURIDICI SUPERIORI - SCUOLA DI LEGGE, ENTE PROMOTORE DELLE
ATTIVITÀ FORMATIVE E CULTURALI RICHIAMATE NEL FASCICOLO.



LEX ET JUS

Rivista On Line - Edizioni Giuridiche

ISSN online 2723-9861

Istituto degli Studi Giuridici Superiori
Osservatorio Giuridico - Scuola di Legge

www.lexetjus.eu

Numero 2 / 2026